



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 63 SITZUNG
9.4.1991

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

TAROLLI Ivo (Gruppo Democrazia Cristiana)	pag. 3
FERRETTI Remo (Gruppo Democrazia Cristiana)	" 3-9
KUBTATSCHER Josef (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	" 4
MARZARI Aldo (Partito Democratico della Sinistra)	" 6-11
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	" 10-12-22-24-34
ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	" 13-17-19-26
ANDREOTTI Carlo (Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)	" 14
LEITA Enrico (Gruppo Democrazia Cristiana)	" 14-17-18-20-23
RELLA Alberto (Partito Democratico della Sinistra)	" 17-21
ZENDRON Alessandra (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)	" 18
KASERER Robert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	" 20-29-32
TAVERNA Claudio (Gruppo Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale)	" 24
BAUER Franz (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	" 26-33-34

INDICE

Dimissioni del Consigliere regionale prof. Alberto Robol e conseguenti provvedimenti

pag. 2

Disegno di legge n. 48: Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 concernente "Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano (rinviato dal Governo)

pag. 3

Progetto di legge n. 4 ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia: Norme per l'attribuzione delle competenze e della disciplina del giudice di pace ai giudici conciliatori del Trentino-Alto Adige nel rispetto delle prerogative costituzionali dello Statuto in materia (presentato dai Consiglieri regionali Marzari, Viola, Chiodi, Rella e Tonelli)

pag. 6

Voto n. 33, presentato dai Consiglieri regionali Leita, Bacca, Bauer, Pellegrini e Giacomuzzi, concernente la fornitura di carburante alle aziende agricole

pag. 14

INHALTSANGABE

Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Prof. Alberto Robol und darauffolgende Maßnahmen

Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 48: Änderungen des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 betreffend "Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen" (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 3

Begehrensgesetzentwurf Nr. 4 gemäss Artikel 35 des Autonomiestatuts: Bestimmungen über die Zuerkennung der für die neue Rechtsform des Friedensrichters vorgesehenen Befugnisse und Normen an die Friedensrichter von Trentino-Südtirol unter Beachtung der auf diesem Gebiet im Statut der Region verankerten Verfassungsvorgaben (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Marzari, Viola, Chiodi, Rella und Tonelli)

Seite 6

Begehrensantrag Nr. 33, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Leita, Bacca, Bauer, Pellegrini und Giacomuzzi betreffend die Lieferung von Treibstoff an die landwirtschaftlichen Betriebe

Seite 14

Disegno di legge n. 59: Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 8 maggio 1982, n. 6, 3 maggio 1978, n. 6, 19 dicembre 1980, n. 12 e 13 novembre 1985, n. 6 (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 25

Gesetzentwurf Nr. 59: Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen vom 8. Mai 1982, Nr. 6, vom 3. Mai 1978, Nr. 6, vom 19. Dezember 1980, Nr. 12 und vom 13. November 1985, Nr. 6 (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 25

Interrogazioni e interpellanze

pag. 40

Anfragen und Interpellationen

Seite 40

Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.04

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza i cons. Casagrande, Degaudenz, Franceschini, Mayr, Tononi e Sfondrini.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Prego i consiglieri di alzarsi in piedi e di osservare un momento di silenzio.

Signori consiglieri, un nuovo lutto ha colpito in questi giorni il Consiglio regionale. Sabato 6 aprile, all'età di soli 63 anni, è deceduto il dott. Heinold Steger, nato a San Lorenzo di Sebato.

Laureato in agraria, fu per molti anni (dal 1953 al 1959) apprezzato funzionario della Regione, ricoprendo anche la carica di Direttore generale dei Servizi agrari.

Fu consigliere regionale per la S.V.P. nella 5^a e 6^a legislatura dal 1964 al 1972.

Politico attento ed impegnato, con una specifica preparazione sui problemi dell'agricoltura di montagna, fu componente della Giunta provinciale di Bolzano, in qualità di Assessore all'agricoltura.

Dal 1974 al 1985 fu Presidente della Fiera Campionaria di Bolzano.

Nel 1985 lasciò questo incarico perché eletto Difensore civico dal Consiglio provinciale di Bolzano.

In questa carica che ha mantenuto fino alla morte si è fatto molto apprezzare per le doti di umanità, equilibrio e preparazione, anche fuori dagli ambiti territoriali della provincia.

Il suo ricordo ed il suo esempio restano per tutti noi a segnare una vita spesa al servizio delle nostre comunità in semplicità, con dedizione assoluta soprattutto nel suo ultimo incarico di Difensore civico.

Fu vicino alla gente, cercando di risolvere i problemi, di interpretarne le esigenze.

Così noi oggi lo commemoriamo, chiedo all'Assemblea un momento di raccoglimento alla sua memoria.

(segue un momento di silenzio)

PRESIDENTE: Grazie. Prego i consiglieri di fare silenzio e di prendere posto. Avverto innanzi tutto che su specifica richiesta del Consiglio provinciale di Bolzano è stato stabilito che la seduta di giovedì 11 aprile non avrà luogo. I lavori di questa sessione avranno pertanto termine mercoledì 10 aprile alle ore 18.00. Resta comunque confermata la convocazione della 1^a

Commissione legislativa per il pomeriggio del giorno 11 aprile.

Comunicazioni:

In data 28 marzo 1991 il Commissario del Governo ha restituito, munito del proprio visto, il disegno di legge n. 58: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 (primo provvedimento).

In data 28 marzo 1991 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 61: Norme sull'ordinamento della polizia municipale.

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- da parte del Consigliere Betta la n. 70 concernente le opere d'arte acquistate dalla Regione nel corso della legislatura;
- da parte del Consigliere Kußtatscher la n. 71 riguardante la bozza preliminare sul nuovo ordinamento dei Comuni
- e da parte dei Consiglieri Holzmann, Montali, Bolzonello, Benussi, Taverna la n. 72 concernente la sicurezza del traffico sull'autostrada del Brennero.

Il testo delle interrogazioni e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Con lettera del 26 marzo 1991 il Consigliere Brugger comunica di ritirare la propria firma dal voto n. 27, concernente i costi accertati di inquinamento dell'ambiente, all'ordine del giorno del Consiglio.

Mitteilungen:

Am 28. März 1991 hat der Regierungskommissär, versehen mit dem Sichtvermerk, den Gesetzentwurf Nr. 58: "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1991 (erste Maßnahme) zurückerstattet.

Am 28 März 1991 hat der Regionalausschuß den Gesetzentwurf Nr. 61: "Bestimmungen über die Ordnung der Stadt- bzw. Gemeindepolizei" eingebracht.

Es sind folgende Anfragen eingebracht worden:

- vom Regionalratsabgeordneten Betta die Anfrage Nr. 70 betreffend die Kunstwerke, die von der Region im Laufe dieser Gesetzgebungsperiode angekauft wurden;
- vom Regionalratsabgeordneten Kußtatscher die Anfrage Nr. 71 betreffend den Vorentwurf einer Gesetzesvorlage über die neue Gemeindecordnung;
- und von den Regionalratsabgeordneten Holzmann, Montali, Bolzonello, Benussi und Taverna die Anfrage Nr. 72 betreffend die Sicherheit auf der Brennerautobahn.

Der Text der Anfragen und die schriftlichen Antworten bilden integrierenden Teil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

Mit einem Schreiben vom 26. März 1991 teilt Regionalratsabgeordneter Brugger mit, daß er seine Unterschrift vom Begehrensantrag Nr.27, der auf der Tagesordnung der Regionalratssitzung steht und die Umweltbelastungskosten betrifft, zurückzieht.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: **Dimissioni del Consigliere regionale prof. Alberto Robol e conseguenti provvedimenti.**

"Il sottoscritto prof. Alberto Robol rassegna le dimissioni da consigliere regionale a partire dalla data odierna per ricoprire la carica di Senatore della Repubblica."

Il cons. Robol mi ha fatto pervenire questa lettera. Qualcuno desidera intervenire in merito alle dimissioni? Nessuno.

Se nessuno intende intervenire in merito alle dimissioni del cons. Robol, pongo in votazione la richiesta di dimissioni del cons. Robol, chi è favorevole scrive sì, chi è contrario

scrive no. Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	60
schede favorevoli	49
schede contrarie	8
schede bianche	3

Le dimissioni sono accolte.

Prego i consiglieri di prendere posto e di fare silenzio, anche perché abbiamo dei simpatici ed attenti osservatori che ci stanno guardando.

E' un momento importante anche perché penso di interpretare i sentimenti di tutti i consiglieri nell'esprimere al sen. Alberto Robol un caloroso ringraziamento per lo spirito di collaborazione e collegialità che ha contraddistinto la sua presenza in Consiglio e formulo l'augurio più sincero e più fervido di buon lavoro nell'alto incarico cui è stato chiamato.

Dal verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale del Collegio di Trento del 28 novembre 1988, relativo alle elezioni del Consiglio regionale avvenute il 20 novembre 1988, risulta che il primo dei non eletti della lista n. 2 avente come contrassegno Libertas - D.C. è il signor Ivo Tarolli.

Il signor Tarolli è pregato di entrare in aula.

Prego i consiglieri di alzarsi mentre recito la formula di giuramento. Il neo-consigliere risponderà "io giuro". Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

TAROLLI: Io giuro.

PRESIDENTE: Dò quindi il benvenuto al cons. Ivo Tarolli e gli auguro buon lavoro all'interno del Consiglio regionale e delle Commissioni.

Colleghi, dobbiamo ora procedere ad un'altra surroga, ovvero alla sostituzione di un membro di Commissione, poiché il cons. Robol era membro della I^a Commissione legislativa, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento interno; a sostituire il dimissionario è chiamato un altro consigliere dello stesso gruppo. Prego di avanzare una proposta.

La parola al cons. Ferretti.

FERRETTI: Propongo che venga eletto dal Consiglio in questa Commissione il neo-consigliere Ivo Tarolli in sostituzione del consigliere dimissionario, Alberto Robol.

PRESIDENTE: E' stata avanzata la proposta di sostituire il prof. Robol con il cons. Tarolli. Chi è favorevole alla proposta è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

All'unanimità la proposta è accolta e dichiaro quindi il cons. Tarolli membro della I^a Commissione legislativa.

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 48:** Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 concernente "Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano" (rinviato dal Governo).

Prego la Giunta di dare lettura della relazione.

Si dà per letta la relazione della Giunta, nessuno si oppone? Prego il Presidente della I[^] Commissione legislativa Kußtatscher di dare lettura della sua relazione.

KUßTATSCHER:

Bericht

Die I. Gesetzgebungskommission hat in der Sitzung von 1. Februar 1991 den von der Regierung rückverwiesenen Gesetzentwurf Nr.48: "Änderung des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 betreffend 'Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen'" neuerlich beraten.

Nach Verlesung des Rückverweisungsschreibens des Regierungskommissärs der Provinz Trient hat der Präsident des Regionalausschusses einen Aufhebungsantrag eingebracht, mit dem ein Teil des Art. 1 gestrichen wird. Damit sind auch die Einwände der Regierung berücksichtigt worden.

Die Kommission hat den Vorschlag des Regionalausschusses ohne Debatte einstimmig angenommen und bei Stimmenthaltung der Abg. Tonelli, Marzari und Taverna den restlichen Teil der Gesetzesvorlage in ihrer Gesamtheit mehrheitlich gebilligt.

Der Gesetzentwurf wird nun für den weiteren Instanzenweg an den Regionalrat weitergeleitet.

La I[^] Commissione legislativa ha riesaminato nella seduta del 1 febbraio 1991, il disegno di legge n. 48, concernente: "Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 concernente 'Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano' (rinviato dal Governo).

Previo lettura della lettera di rinvio del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, il Presidente della Giunta, in accoglimento delle osservazioni governative, ha proposto un emendamento per sopprimere parte dell'art. 1.

La Commissione, senza dibattito, ha accolto all'unanimità la proposta della Giunta, riconfermando a maggioranza con l'astensione dei cons. Tonelli, Marzari e Taverna nel suo complesso anche la rimanente parte del provvedimento.

Si rimette pertanto il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Qualcuno intende intervenire? La Giunta?

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Faccio presente che si tratta di un disegno di legge già approvato una volta dal Consiglio, pertanto, seguendo la prassi instauratasi, gli articoli della legge non modificati verranno posti in discussione e in votazione senza ulteriore lettura. Verranno invece letti gli articoli modificati.

Art. I

Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 riguardante la delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano e per le spese relative alle strutture ed attrezzature del servizio antincendi stesso, la Regione iscrive annualmente nel proprio bilancio un fondo fisso il cui ammontare non sarà inferiore al cinquanta per cento di quello stanziato nell'esercizio finanziario 1990. L'ammontare del fondo, per la parte ulteriore oltre la quota fissa, sarà stabilito annualmente dalla Giunta regionale su proposta delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano. Per quanto riguarda l'ammontare del fondo per la parte ulteriore alla quota fissa, le rispettive Giunte provinciali delle due Province di Trento e di Bolzano devono, alla fine di ogni anno, documentare alla Giunta regionale che i relativi contributi siano stati utilizzati per investimenti nel settore antincendio.

2. Il fondo sarà ripartito in due parti uguali tra le due Province autonome."

Art. 1

Änderung des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17

1. Der Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"1. Zur Durchführung des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 betreffend die Übertragung auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen und für die Ausgaben in bezug auf die Einrichtungen und Ausrüstungen des Feuerwehrdienstes trägt die Region alljährlich in ihren Haushalt einen festen Betrag ein, dessen Ausmaß fünfzig Prozent des im Finanzjahr 1990 bereitgestellten Betrages nicht unterschreiten darf. Die Höhe des Betrages wird für den Teil, der den festen Anteil übersteigt, alljährlich vom Regionalausschuß auf Vorschlag der Landesausschüsse von Trient und Bozen festgelegt. Für die den festen Anteil übersteigenden Beträge müssen die Landesausschüsse von Trient und Bozen dem Regionalausschuß am Ende jedes Jahres den Nachweis erbringen, daß sie die betreffenden Beträge für Investitionen im Feuerwehrsektor verwendet haben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 1? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 1 è approvato.

Art. 2

Norma transitoria

1. Il fondo stanziato nel bilancio della Regione per l'anno in corso, ripartito in parti uguali tra le Province autonome di Trento e di Bolzano può essere utilizzato per tutte le spese previste dalla legislazione vigente, compresa la presente legge, nella materia delegata.

Art. 2

Übergangsbestimmung

1. Der im Haushalt der Region für das laufende Jahr bereitgestellte und zu gleichen Teilen auf die autonomen Provinzen von Trient und Bozen aufgeteilte Betrag kann für

sämtliche, in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Ausgaben — dieses Gesetz inbegriffen — auf dem übertragenen Sachgebiet verwendet werden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 2? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 2 è approvato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	60
voti favorevoli	40
voti contrari	7
schede bianche	13

Il Consiglio approva.

Comunico che è stata chiesta da parte del primo firmatario la sospensione della trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, riguardante il Voto n. 27. Anche il Voto n. 25 viene rinviato, per l'assenza del primo firmatario, cons. Brugger, pertanto questi due documenti verranno collocati in calce all'ordine del giorno della prossima seduta.

Passiamo al punto n. 5 dell'ordine del giorno: **Progetto di legge n. 4, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia: Norme per l'attribuzione delle competenze e della disciplina del giudice di pace ai giudici conciliatori del Trentino-Alto Adige nel rispetto delle prerogative costituzionali dello Statuto in materia** (presentato dai Consiglieri regionali Marzari, Viola, Chiodi, Rella e Tonelli). Prego il primo firmatario di dare lettura della relazione.

La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente.

La presente proposta di legge costituzionale viene presentata al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione approvate con D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 (art. 7).

Essa è stata predisposta in connessione con l'avanzato iter di approvazione della legge statale istitutiva del giudice di pace, contenente una riforma dell'ordinamento giudiziario in base alla quale l'attuale istituto del giudice conciliatore viene sostituito dalla nuova figura del giudice di pace chiamato a svolgere numerose funzioni giurisdizionali finora riservate alla competenza del pretore.

Come è noto la legge dello Stato istitutiva del giudice di pace è già stata approvata dal Senato della Repubblica nel mese di novembre dell'anno 1990 ed è attualmente all'esame della competente commissione parlamentare della Camera dei Deputati.

Già nella fase di discussione dei tre disegni di legge di iniziativa, rispettivamente, del Governo e parlamentare, in seno al Senato della Repubblica, è sorto il problema del rispetto e della compatibilità con gli articoli 94 — 95 e 96 dello Statuto speciale di autonomia nel testo approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Tali norme costituzionali, che ripetono il testo degli articoli 79 — 80 e 81 del

primo Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, riguardano, rispettivamente, il potere di nomina, decadenza, revoca e dispensa dei giudici conciliatori e vice conciliatori attribuita, nel Trentino-Alto Adige, al Presidente della Giunta regionale, per delegazione del Presidente della Repubblica, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere attribuita, sempre in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, allo stesso Presidente della Giunta regionale (articolo 94 dello Statuto speciale).

In secondo luogo la normativa costituzionale vigente attribuisce alle Giunte provinciali di Bolzano e Trento il potere di vigilanza sulle funzioni dei giudici conciliatori (articolo 95 dello Statuto speciale).

Infine si dispone che nei Comuni della Regione divisi in borgate e frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore (articolo 96 dello Statuto speciale).

Nel momento in cui in una normativa di sostanziale riforma dell'ordinamento giudiziario, materia esclusa dalla diretta competenza statutaria della Regione, una figura tradizionale di giudice minore, quale il giudice conciliatore, viene sostituita con una nuova figura di giudice con poteri più rilevanti rispetto a quelli del conciliatore e con l'introduzione di un nuovo sistema relativo sia alla nomina che ai requisiti per l'accesso all'incarico, è emersa l'esigenza di adeguare le norme di riforma alle competenze riservate statutariamente alla Regione.

Questa esigenza era già emersa nel corso del dibattito avvenuto davanti al Consiglio regionale il 15 novembre 1990 in sede di esame ed approvazione di una mozione con la quale il Consiglio ha impegnato il Presidente della Giunta regionale "ad intervenire nelle competenti sedi parlamentari al fine di ottenere il rispetto degli articoli 94 - 95 e 96 dello Statuto speciale con la salvaguardia delle competenze attribuite al Presidente della Giunta regionale e alle Giunte provinciali di Bolzano e di Trento in materia di giudici conciliatori e di uffici di conciliazione".

In conseguenza degli interventi messi in atto dagli organi regionali impegnati dalla mozione precitata, il Senato della Repubblica, in sede di approvazione dei disegni di legge in materia di istituzione del giudice di pace ha inserito, in sostituzione del precedente articolo 40 contenente una generica norma di salvaguardia delle competenze regionali che non avrebbe risolto né i problemi di tipo costituzionale né quelli di tipo sostanziale, del testo governativo relativo alla sostituzione in tutto il Paese di giudici conciliatori con il giudice di pace, ha inserito, anche sulla base di emendamenti presentati dai Parlamentari della Regione, gli articoli 40 - 41 e 42.

Tali norme contengono un primo risultato di riconoscimento delle competenze statutarie regionali attribuendo al Presidente della Giunta regionale, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, il potere di nomina della nuova figura del giudice di pace (nuovo articolo 40).

Inoltre è previsto il requisito della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri e degli ausiliari addetti all'ufficio del giudice di pace (nuovo articolo 41).

Infine si dispone che entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva del giudice di pace vengano emanate, con atto regolamentare, le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla legge (nuovo articolo 42).

Partendo già da queste sostanziali innovazioni del testo del Senato è già stato predisposto un nuovo progetto di legge (articolo 35 dello Statuto speciale) per completare e ampliare le norme di rispetto dello Statuto speciale di autonomia: si chiede in particolare

l'introduzione di due articoli relativi al potere di vigilanza sugli uffici di giudice di pace da parte della Giunta provinciale competente (nel rispetto dell'articolo 95 dello Statuto) e alla possibilità per la Regione di individuare, d'intesa con il Governo, distinti uffici del giudice di pace nonché di istituire, con legge provinciale, uffici distinti di giudice di pace (nel rispetto dell'articolo 96 dello Statuto speciale).

Sulla base di questo complesso di iniziative di modifica della normativa in corso di formazione è formulato l'intervento contenuto nella presente proposta di legge costituzionale che tende a completare le operazioni di raccordo tra lo Statuto speciale e la legge istitutiva del giudice di pace con la sostituzione completa degli articoli 94 - 95 e 96 dello Statuto speciale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale prevede la sostituzione dell'articolo 94 del testo statutario e l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale, sempre in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, del potere di nomina, decadenza e dispensa dall'ufficio del giudice di pace, nell'osservanza delle altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e dalla legge istitutiva del giudice di pace.

Il Presidente della Giunta regionale dovrà procedere agli adempimenti delegati sulla base della proposta del Consiglio giudiziario competente e della deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura.

Analogo potere è delegato al Presidente della Giunta regionale per l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di ausiliario addetto all'ufficio del giudice di pace.

Infine viene ripetuta la norma relativa alla obbligatoria piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca da parte dei giudici di pace, dei cancellieri e degli addetti all'ufficio del giudice di pace destinati a operare nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale viene ripreso il testo dell'attuale articolo 95 dello Statuto speciale con la previsione del potere di vigilanza sugli uffici del giudice di pace da parte della Giunta provinciale competente per territorio.

L'articolo 3 della presente proposta di legge costituzionale riprende a sua volta il testo dell'articolo 96 dello Statuto speciale vigente con l'attribuzione legislativa alle Province autonome di poter intervenire con l'istituzione di uffici distinti di giudice di pace nei comuni divisi in borgate o frazioni.

Viene altresì disciplinata la possibilità per la Regione, in analogia con quanto previsto dal progetto di legge ordinario ex art. 35 dello Statuto speciale, di individuare, d'intesa con il Governo, distinti uffici del giudice di pace comprendenti più comuni della stessa provincia.

Si confida che il Parlamento vorrà tenere presente, avviando il particolare procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione, l'esigenza di temperare il potere dello Stato di modificare e ammodernare l'ordinamento giudiziario con il principio del rispetto delle prerogative regionali sancite in una norma di rango costituzionale quale lo Statuto speciale di autonomia.

Signor Presidente e colleghi, avrete notato che la relazione originaria precedeva la discussione dei disegni di legge in Parlamento, questa discussione è avvenuta, le cose sono mutate non poco, per cui dobbiamo considerare un nuovo testo governativo. Mentre il procedimento legislativo nazionale proseguiva il proprio iter sono intervenute delle intese con la Giunta regionale ed attualmente il testo all'esame del Consiglio è sostanzialmente diverso da quello originale.

Nei giorni scorsi tra l'altro è stato approvato da parte della Camera un testo che differisce da quello licenziato dal Senato e che quindi verrà rimesso nuovamente all'esame del Senato.

Abbiamo l'impressione che in quel testo siano contenute alcune importanti nostre rivendicazioni, però ritengo sia ancora opportuno da parte della Regione intervenire per chiedere tre nuove possibilità: primo, di attribuire la vigilanza alle Province, secondo, di istituire uffici staccati del giudice di pace e terzo di istituire uffici che comprendano più Comuni, questo come specificazione rispetto al testo complessivo di istituzione del giudice di pace.

Per il resto ci pare che le prerogative statutarie, contenute negli artt. 93, 94 e 95 siano state recepite, in particolare per quanto riguarda la proposta, che spetta alla Regione e la possibilità di istituire ruoli locali per dare attuazione ai compiti del giudice di pace, quindi ci sembra che quel testo tenga conto delle questioni di principio e che, semmai, sia da valutare l'opportunità di chiedere alcune ulteriori possibilità di intervento da parte della Provincia, per un verso, e dall'altro della Regione nel delimitare le circoscrizioni.

In ogni caso attendiamo ora la presa di posizione della Giunta al riguardo, successivamente potremmo arrivare, forse attraverso un attimo di sospensione, alla definizione di un testo calibrato rispetto a quello approvato dalla Camera.

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter. Ich nehme gleich vorweg, daß ich jetzt folgendes vorschlagen werde – aber zunächst müssen wir die Berichte verlesen –, daß wir beide Gesetzesentwürfe zur gleichen Sache, nämlich auch den Begehrensgesetzesentwurf des Regionalausschusses, in der Diskussion zusammenlegen sollten. Das werde ich nachher zur Diskussion stellen bzw. vorschlagen. Aber vorher hat der Abg. Ferretti das Wort zur Verfahrensweise verlangt.

PRESIDENTE: Grazie consigliere. Vorrei proporre sin d'ora – dobbiamo poi dare lettura delle relazioni – di procedere alla discussione congiunta dei due progetti di legge, perché essi hanno per oggetto lo stesso tema, ovvero di svolgere il dibattito anche sul progetto di legge della Giunta. Su questa proposta chiedo una vostra decisione. Prima dò la parola al cons. Ferretti in merito all'ordine dei lavori.

FERRETTI: Signor Presidente, colleghi, mentre i disegni di legge erano in discussione, in Commissione, all'interno della quale è stata raggiunta un'intesa tra il progetto di legge presentato dal P.D.S. e quello della Giunta, è accaduto che al Parlamento si sia legiferato modificando la legge.

In tale contesto sembra che la proposta del P.D.S. tenga conto in misura diversa – intendo dire maggiore –, rispetto al disegno di legge presentato dalla Giunta, della modificata legislazione nazionale. Pertanto chiedo al proponente del progetto di legge se è d'accordo di sospendere la trattazione e rimettere all'esame della Commissione i due progetti di legge, onde verificare la possibilità, alla luce della nuova legislazione nazionale, di raggiungere un'intesa tra i proponenti, in maniera tale da sottoporre all'esame del Consiglio regionale un unico progetto di legge.

Questa è la mia proposta, signor Presidente del Consiglio regionale, relativa all'ordine dei lavori, in quanto sussiste da parte della maggioranza la volontà di esperire la strada per un'intesa e portare in Consiglio regionale un'unica proposta di legge.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Ferretti.

Bevor ich jetzt zur Sache das Wort erteile, möchte ich fragen, ob sich jemand zu

dem Vorschlag, die Behandlung auszusetzen und den Begehrensgesetzesentwurf in die Kommission zurückzuleiten, zu Wort melden möchte.

Abg. Benedikter zur Vorgangsweise oder nur zum Inhalt, weil wir dann die Berichte zuerst verlesen müßten.

Zur Vorgangsweise. Bitte, zuerst der Abg. Benedikter und dann der Abg. Marzari.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Ferretti.

Prima di concedere la parola per la discussione vorrei chiedere se qualcuno vuole intervenire in merito alla proposta di sospendere la trattazione e di rinviare il progetto di legge in Commissione.

Cons. Benedikter sull'ordine dei lavori o sul progetto di legge, perché in quest'ultimo caso dovremmo leggere prima le singole relazioni.

Sull'ordine dei lavori. Prego, cons. Benedikter, prima Lei e poi il cons. Marzari.

BENEDIKTER: Da sind zwei Vorschläge: einer ist für ein gewöhnliches Staatsgesetz und der andere ist für eine Änderung des Autonomiestatutes, also eine Verfassungsgesetzesänderung. Und ich glaube, daß das die Frage ist, denn wenn wir die verfassungsrechtliche Regelung dieser Sache aufrechterhalten wollen, braucht es eine Änderung des Autonomiestatutes und nicht nur ein gewöhnliches Staatsgesetz, sodaß die verfassungsrechtliche Neuregelung aufgrund der Schaffung dieses Friedensrichters immer einen Begehrensantrages der Region verlangt, es müssen eben die Artikel des Autonomiestatutes geändert werden.

Ich möchte mich nur auf das berufen, was am 1. April 1990 Sergio De Carneri geschrieben hat. Darf ich das noch zitieren? Er sagt: "Anzichè mantenere l'istituto nell'ambito dello speciale regime di autonomia attribuendo al giudice conciliatore tutte le competenze che nel resto d'Italia avrebbe il giudice di pace, la norma proposta prescinde totalmente dallo statuto e si limita a riaffermare che nel Trentino Alto Adige i giudici di pace sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta regionale. Con la conseguenza che si danno implicitamente per abrogati gli articoli 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia che disciplinano la competenza delle regioni e delle province in riferimento al giudice conciliatore, nonostante vi sia una norma costituzionale e che la legge istitutiva del giudice di pace sia invece legge ordinaria. Con la conseguenza ulteriore che con questa novatio fontis l'istituto del giudice onorario esce dalla sfera delle attribuzioni dello Statuto, ed entra a far parte del diritto comune, modificabile con legislazione ordinaria. Con la conseguenza, per ultimo, che essendo fin dal 1948 lo Statuto speciale Trentino-Alto Adige il principale strumento di attuazione dell'accordo internazionale De Gaperi-Gruber, la sottrazione del magistrato onorario dall'ambito del presente statuto è anche una rinuncia alla garanzia internazionale relativa al ruolo della regione in questa importante materia. Come si può constatare, il processo di normalizzazione della speciale autonomia del Trentino-Alto Adige cammina talvolta, si pensa inconsapevolmente, sulle gambe di coloro che dovrebbero difenderla." Das schreibt Sergio De Carneri im April 1990. Deswegen bin ich der Ansicht, daß man auf jeden Fall den Vorschlag, der vom Regionalausschuß kommt, wegen der Änderung des Verfassungsgesetzes behandeln sollte.

(Qui abbiamo due proposte: una per una legge statale ordinaria e l'altra per la modifica dello Statuto di autonomia, quindi una modifica della legge costituzionale. Secondo me questo è il nocciolo della questione: si rende necessaria una modifica dello Statuto di autonomia in quanto una legge statale ordinaria non è sufficiente, se vogliamo salvare l'ordinamento di questa materia sancito dalla Costituzione. Per un nuovo ordinamento in materia di istituzione del giudice di

pace è pur sempre necessario un Voto della Regione, che richiede una modifica degli articoli dello Statuto di autonomia.

Vorrei richiamare quanto ha detto Sergio De Carneri il 1 aprile 1990. Permettetemi di darne lettura. Egli dice: "Anziché mantenere l'istituto nell'ambito dello speciale regime di autonomia attribuendo al giudice conciliatore tutte le competenze che nel resto d'Italia avrebbe il giudice di pace, la norma proposta prescinde totalmente dallo statuto e si limita a riaffermare che nel Trentino Alto Adige i giudici di pace sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta regionale. Con la conseguenza che si danno implicitamente per abrogati gli articoli 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia che disciplinano la competenza delle regioni e delle province in riferimento al giudice conciliatore, nonostante vi sia una norma costituzionale e che la legge istitutiva del giudice di pace sia invece legge ordinaria. Con la conseguenza ulteriore che con questa novatio fontis l'istituto del giudice onorario esce dalla sfera delle attribuzioni dello Statuto, ed entra a far parte del diritto comune, modificabile con legislazione ordinaria. Con la conseguenza, per ultimo, che essendo fin dal 1948 lo Statuto speciale Trentino-Alto Adige il principale strumento di attuazione dell'accordo internazionale De Gaperi-Gruber, la sottrazione del magistrato onorario dall'ambito del presente statuto, è anche una rinuncia alla garanzia internazionale relativa al ruolo della regione in questa importante materia. Come si può constatare, il processo di normalizzazione della speciale autonomia del Trentino-Alto Adige cammina talvolta, si pensa inconsapevolmente, sulle gambe di coloro che dovrebbero difenderla." Questo è quanto ha scritto Sergio De Carneri nell'aprile del 1990. Sono quindi dell'opinione che in ogni caso si debba trattare la proposta della Giunta regionale, perché essa tende ad una modifica della legge costituzionale.)

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter, ich habe also Ihre Stellungnahme gehört.

Zur Vorgangsweise hat als nächster Redner Abg. Marzari das Wort, der auch der Einbringer ist und somit sagen muß, ob er einverstanden ist, daß man die Anträge in die Kommission zurückleitet. Dann folgt der Abg. Tribus und der Vertreter des Ausschusses, der Präsident.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, ho ascoltato la sua presa di posizione.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola anche il Cons. Marzari, che è anche il primo firmatario. La pregherei di dichiarare se è favorevole al fatto che i 2 progetti di legge-voto tornino in commissione. Poi tocca al cons. Tribus e, per la Giunta, al Presidente.

MARZARI: Grazie. Le questioni sono due: in Commissione l'accordo era che contemporaneamente al progetto di legge tendente ad introdurre le modifiche allo specifico disegno di legge ordinario sui giudici di pace, si sarebbe presentato anche una proposta di modifica costituzionale. In tal senso la Commissione ha già esaminato due provvedimenti concordati con i presentatori, fra i quali i consiglieri che siedono dietro questo banco, il collega Tonelli e la Giunta, facendo però riferimento al testo licenziato dal Senato.

Ora c'è una novità, richiamata giustamente dal cons. Ferretti e va da sé che non è pensabile approvare quel testo, in quanto deve essere adattato alla nuova situazione, fermi restando, secondo me, gli obiettivi che ci ponevamo.

Per questo motivo sono favorevole alla sospensione, ma non mi pare produttivo tornare in Commissione, perché di per sé ha già esaurito il suo compito; tra l'altro mi pare ci sia l'ipotesi di rinviare la seduta prevista per giovedì, per cui la trattazione di questo disegno di legge verrebbe rimandata al mese prossimo. Faccio presente che su questo problema abbiamo già fatto la figura dei ritardatari, mi ci metto anch'io, perché ho accettato la proposta di accordo, ma stiamo continuamente rivedendo la questione nel mentre a livello nazionale il disegno di

legge sta proseguendo il proprio iter, tant'è che è stato esaminato dai due rami del Parlamento, per cui non possiamo ancora una volta rinviare la trattazione per arrivare in ritardo.

Credo che trovandoci un attimo prima nel pomeriggio o stasera o domani mattina prima della seduta, sia possibile concordare un nuovo testo, al fine di poterlo esaminare in questa sede entro la fine della giornata di. Se questo sarà possibile — e vi invito a considerare l'urgenza della problematica, che è più importante di quello che si possa pensare — siamo d'accordo, diversamente procederò con una proposta autonoma di auto-emendamento al mio progetto di legge.

Allora, signor Presidente, sono favorevole alla la sospensione, però senza rimandare il disegno di legge in Commissione, al fine di trovarci con la Giunta e con chi altri vuol dare una mano per definire un testo da sottoporre al Consiglio entro questa tornata, cioè entro la chiusura dei lavori di domani, perché i problemi sono più importanti, anche dal punto di vista della difesa delle nostre prerogative, di quanto si possa pensare. Non so se sono stato chiaro nella mia risposta.

PRÄSIDENT: Zuerst Abg. Tribus. ...Verzichtet. Dann zuerst vielleicht noch Abg. Benedikter und dann der Präsident zur Replik. Abg. Benedikter, Sie haben vom Abg. Marzari den neuen Vorschlag gehört.

PRESIDENTE: Prima il cons. Tribus. ...Rinuncia. Allora darò prima la parola al cons. Benedikter e poi al Presidente per la replica. Cons. Benedikter, Lei ha sentito la nuova proposta fatta dal cons. Marzari.

BENEDIKTER: Ich möchte noch zu Bedenken geben, daß wenn wir nur einen Vorschlag für die Änderung des Staatsgesetzes — das unterwegs ist — einbringen, oder auf a jour bringen, wie Abg. Marzari gesagt hat, dann entsteht der Eindruck, daß wir uns mit dieser Änderung, mit dem einfachen Staatsgesetz, begnügen und der darf nicht entstehen. Denn wir bestehen doch darauf, daß das Verfassungsgesetz a jour gebracht wird und wenn wir nur auf der Änderung des einfachen Staatsgesetzes — das unterwegs ist — bestehen, dann entsteht der Eindruck, daß uns das andere gleichgültig ist. Also müßten entweder nur den Begehrensantrag auf das Verfassungsgesetz oder gleichzeitig beide Sachen verabschiedet werden, damit man in der Kammer oder im Parlament jedenfalls zur Kenntnis nimmt, daß die Region, der Regionalrat gleichzeitig verlangt hat, daß das Verfassungsgesetz auch entsprechend abgeändert wird. Sonst entsteht das, was eben Decarneri sagt: "Con la conseguenza che si danno implicitamente per abrogati gli articoli dello statuto di autonomia che disciplinano le competenze della regione e delle province in riferimento al giudice conciliatore". Dieser Eindruck soll nicht entstehen, sonst geben wir diese Bestimmungen preis.

(Vorrei soltanto richiamare l'attenzione sul fatto che se noi presentiamo solo una proposta per la modifica della legge ordinaria, che è in fase di approvazione, potremmo dare l'impressione che per noi sia sufficiente questa modifica e di conseguenza anche la legge ordinaria. E questo non deve succedere. Perché noi insistiamo per la revisione della legge costituzionale e invocando solo la modifica della legge ordinaria, che è in fase di approvazione, potremmo dare l'impressione che l'altra legge, quella costituzionale, non ci interessa. Quindi bisognerebbe approvare o solo il Voto tendente ad una modifica della legge costituzionale, oppure tutti e due i Voti contemporaneamente, in modo che la Camera o il Parlamento in ogni caso prendano atto del fatto che la Regione, il Consiglio regionale, contestualmente chiede anche una modifica della legge costituzionale. Altrimenti ha ragione De Carneri: "Con la conseguenza che si danno implicitamente

per abrogati gli articoli dello statuto di autonomia che disciplinano le competenze della regione e delle province in riferimento al giudice conciliatore". Non dobbiamo dare quest'impressione, altrimenti sembra che rinunciamo a questi articoli.)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Der Präsident des Regionalausschusses hat das Wort.
Bitte, Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

La parola al Presidente della Giunta.
Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Le informazioni sono arrivate, ma forse per completezza vale la pena ribadire che l'intesa raggiunta all'interno della Commissione legislativa era nel senso che si unificavano sostanzialmente i due disegni di legge in un unico testo, aggiornandolo alla normativa in discussione in sede parlamentare, ma purtroppo il provvedimento definito a livello di Commissione risulta ormai superato, perché nel frattempo la Camera non solo ha recepito il testo del Senato, ma lo ha modificato.

Con il cons. Ferretti abbiamo concordato che forse è eccessivo rimetterlo all'esame della Commissione, in quanto potremmo cercare di raggiungere un'intesa, nelle more dei discorsi di oggi e di domani mattina, su un nuovo testo.

In Commissione legislativa – e recepisco nella sostanza la proposta del collega Benedikter, che è sempre attento a queste cose – abbiamo ritenuto anche noi essenziale che contestualmente alla definizione delle norme da introdursi con legge ordinaria dello Stato, venga subito recepita una seconda proposta di legge modificativa dello Statuto. E' vero che attraverso questa procedura ci sarà un tempo in cui questa nuova norma entrerà in vigore come legge ordinaria dello Stato e non ancora come legge di natura costituzionale, d'altra parte fino a quando non viene introdotta nella legislazione nazionale la nuova figura del giudice di pace, è impensabile riconoscere attraverso una modifica statutaria una figura giuridica che non esiste.

Allora ci pare inevitabile percorrere questo doppio passaggio: ricercare un accordo, che ci auguriamo il più ampio possibile, su un testo modificativo o di conferma rispetto alla legge ordinaria dello Stato in materia e nel corso della stessa seduta definire un secondo progetto di legge, riguardante la proposta di modifica costituzionale, affinché venga subito recepita dal Parlamento una modifica statutaria atta a garantirci che questa competenza sostanziale in materia di giudice conciliatore venga traslata subito in capo al giudice di pace.

Credo di essere stato chiaro e dal cenno di assenso del collega Benedikter posso constatare che anche lui ritiene che questa sia l'unica procedura giuridica possibile, però è anche la volontà espressa dalla Giunta e largamente recepita dalla Commissione legislativa.

Quindi anch'io condivido l'ipotesi, per cui chiedo al Presidente di turno di quest'Assemblea di sospendere questa discussione, onde poter trovare l'intesa fra i due proponenti sul nuovo testo, alla luce di quanto la Camera ha approvato la settimana scorsa, e procedere contestualmente al progetto di legge per quanto riguarda la modifica dello Statuto. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Damit scheint ein Einvernehmen gegeben zu sein. Wir tragen dem Wunsch Rechnung, das Gesetz nicht in die Kommission zurückschicken, sondern setzen die Behandlung aus, damit die Einbringer – sei es der Abg. Marzari, sei es der Präsident des Ausschusses – die Möglichkeit haben, beide Initiativen, sei es das Verfassungsgesetz als das

Begehrgesetz für ein einfaches Gesetz — das war ja Ihre Frage, Kollege Benedikter — zu überprüfen. Dann bitte ich die Einbringer, sobald sie diese Einigung getroffen haben und die entsprechenden Abänderungsanträge vorliegen, das dem Präsidium mitzuteilen, damit wir dann wissen, wann die Punkte für die Diskussion reif sind. Inzwischen bleibt es auf der Tagesordnung und wir warten dann den Hinweis ab.

PRESIDENTE: Grazie! Quindi sembra che ci sia un'intesa. Noi teniamo conto della richiesta di non rinviare il disegno di legge in Commissione, e sospendiamo la trattazione in modo che i presentatori — sia il cons. Marzari che il Presidente della Giunta — possano esaminare le due iniziative, sia quella tendente ad una modifica della legge ordinaria, che quella tendente ad una revisione costituzionale — e questa era la sua domanda, collega Benedikter. Pregherei i presentatori, non appena hanno raggiunto un accordo elaborando i necessari emendamenti, di comunicarlo alla Presidenza in modo che si possa sapere quando potremo ripresentarli in aula per la discussione. Nel frattempo restano all'ordine del giorno, fino a quando la Presidenza non avrà avuto indicazioni precise al riguardo.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung, zum Punkt Nr. 7: Beschlußantrag Nr. 22 eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Casagrande, Andreotti und Craffonara betreffend Fürsorgemaßnahmen für die Hausfrauen. Es fehlt der Ersteinbringer, aber der Abg. Andreotti hat sich zu Wort gemeldet.

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno: punto n. 7: mozione n. 22, presentata dai Consiglieri regionali Casagrande, Andreotti, e Craffonara, concernente interventi previdenziali a favore delle casalinghe. E' assente il primo firmatario, ma ha chiesto la parola il cons. Andreotti.

ANDREOTTI: Questa mozione, che reca le firme dei cons. Casagrande, Craffonara e del sottoscritto, è stata curata in modo particolare dal collega Casagrande, che oggi è assente per un lutto in famiglia. Pertanto chiedo di rinviarne l'esame.

PRÄSIDENT: Dem Antrag wird stattgegeben. Wir kommen damit zum Punkt 8 der Tagesordnung: Begehrensantrag Nr. 33, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Leita, Bacca, Bauer, Pellegrini und Giacomuzzi betreffend die Lieferung von Treibstoff an die landwirtschaftlichen Betriebe.

Ich gebe dem Ersteinbringer, dem Abg. Leita, das Wort zur Verlesung und Erläuterung des Begehrensantrages.

Bitte, Herr Abg. Leita.

PRESIDENTE: Esaudiamo la richiesta e passiamo così al punto n. 8 dell'ordine del giorno: Voto n. 33 presentato dai Consiglieri regionali Leita, Bacca, Bauer, Pellegrini e Giacomuzzi, concernente la fornitura di carburante alle aziende agricole.

La parola al primo firmatario, cons. Leita, per la lettura e l'illustrazione del Voto.

Prego, cons. Leita.

LEITA: Grazie, signor Presidente.

In data 31 gennaio 1991 è stata emanata la circolare ministeriale n. 31 con

numero di protocollo 9100529/XI, che impartiva le istruzioni per la corretta applicazione della legge 12 novembre 1990, n. 331, riguardante la "Distribuzione di carburanti agevolati per l'agricoltura".

Visto che la riduzione del venti per cento sui quantitativi massimi ottenibili di carburante per l'agricoltura a prezzo agevolato è conseguente all'andamento economico e alla crisi energetica derivata dalla ormai nota situazione del Golfo Persico;

Sottolineando la precarietà di tale crisi e ribadendo l'esigenza di garantire un'approvvigionamento adeguato di carburante alle nostre aziende agricole, in gran parte ubicate in terreni montani che richiedono più impiego e più consumo di carburante, dobbiamo tenere presente che nel Trentino-Alto Adige le aree coltivabili sono estremamente frazionate, con terreni dislocati in zone impervie e difficilmente accessibili che richiedono un dispendio maggiore di consumi, data la notevole distanza tra le varie proprietà;

Riscontrando che tale provvedimento penalizza in modo troppo pesante gli agricoltori e le strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e soprattutto quei giovani coltivatori che hanno ottenuto il premio di insediamento previsto nelle direttive comunitarie;

Constatando che l'interpretazione della circolare ministeriale è stata effettuata in modo restrittivo per quanto concerne la riduzione del venti per cento sui consumi annui delle singole aziende e delle strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

FA VOTI AL PARLAMENTO

affinché intervenga presso il Governo al fine di garantire i fabbisogni di carburante alle aziende agricole, modificando il provvedimento adottato con la legge 12 novembre 1990, n. 331 e successiva circolare ministeriale interpretativa n. 31 del 31 gennaio 1991.

Signor Presidente, illustri colleghi, ritengo sia doveroso soffermarsi sulle conseguenze della guerra del Golfo, in particolare per quanto riguarda l'emanazione di provvedimenti — il primo prevedeva di rialzare e fiscalizzare il prezzo del prodotto carburante agricolo — tendenti a penalizzare notevolmente l'agricoltura su tutto il territorio nazionale, ma ancor più nelle zone più svantaggiate d'alta montagna.

Ritengo infatti che il Governo abbia compiuto un'ingiustizia nel considerare con gli stessi parametri tutte le attività produttive, in quanto con la fiscalizzazione del carburante agricolo sono state penalizzate in modo particolare determinate attività agricole in zone disagiate.

In seguito alle rivendicazioni delle organizzazioni sindacali nel dicembre scorso si è ritrattato il provvedimento, facendo rientrare il prezzo del carburante ai prezzi iniziali, senza tassazione e fiscalizzazione del prodotto, ma riducendo del 20% il quantitativo di carburante ottenibile a prezzi agevolati, vale a dire che ogni azienda agricola si vede ridotto del 20% il

fabbisogno di carburante annuale preventivato per la propria attività, anche in considerazione del fatto che non è possibile usare questo tipo di carburante per altri usi al di fuori dell'attrezzatura agricola.

Ritengo ci siano degli aspetti molto più pesanti da sottolineare in merito alla circolare ministeriale, in quanto non consente alle aziende o alle cooperative che hanno bisogno di una quantità maggiore di carburante agricolo di miscelarlo assieme al prodotto industriale, ma dovrà essere depositato in cisterne separate rispetto a quelle contenenti il prodotto agricolo agevolato, la qual cosa determina l'assunzione di notevoli spese per quanto concerne l'impostazione strutturale.

Per questo ritengo sia fondamentale l'approvazione di questo Voto, soprattutto se si considera la realtà della nostra regione, dove i consumi di carburante agricolo toccano dei momenti di punta sia per la dislocazione geografica ed orografica dei propri terreni che per la frammentazione delle aziende agricole, per cui gran parte dei consumi derivano dallo spostamento delle trattrici da una proprietà all'altra.

Questo problema tocca maggiormente la regione Trentino-Alto Adige non solo per il frazionamento particolare dei terreni, ma soprattutto per l'incidenza dell'agricoltura nelle zone di alta montagna, e se vogliamo fare un discorso aperto — tra l'altro più volte in quest'aula consiliare è stata affrontata la questione sul rilancio dell'agricoltura di montagna — sicuramente dobbiamo attenerci anche a determinati interessi particolari delle aziende agricole.

Credo che il primo aiuto vada appunto nel dare la possibilità di intervenire su talune spese, come quella del carburante agricolo, spese che incidono ormai notevolmente sul bilancio delle aziende, dovendo acquistare il carburante rimanente sul libero mercato, ma, ripeto, la spesa più rilevante è determinata dalla necessità di fornirsi delle strutture necessarie per la collocazione di quel 20% di carburante in più, in quanto va depositato in contenitori separati.

Sottolineo che tali esigenze riguardano in particolare i caseifici, le cantine sociali, i consorzi di frutta e le aziende orto-floricole, in quanto necessitano di maggiori consumi per poter svolgere la propria attività nell'arco di tutto l'anno e la propria esigenza va sottolineata appunto per la portata di spesa e di intervento.

Mi limito qui, anche se potrei ampliare il discorso su tutta l'agricoltura di montagna, sulle varie produzioni specializzate e sui rispettivi interessi, ma penso di essere stato molto chiaro nel far comprendere che la riduzione del 20% imposta dal Ministero competente sul consumo di carburante agricolo rappresenta una sottigliezza, dovuta alla momentanea crisi dei carburanti derivante dalla guerra del Golfo, ma che attualmente non rientra più in una logica di continuazione ed è per questo che invito i colleghi ad approvare un Voto rivolto al Parlamento, affinché venga eliminata simile riduzione. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Leita. Damit eröffne ich die Debatte zum Begehrensantrag. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann erkläre ich die Debatte für abgeschlossen.

Möchte der Präsident des Ausschusses Stellung nehmen? Auch keine Wortmeldung? Doch.

Der Präsident Andreolli zur Replik des Ausschusses.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Leita. E'aperta la discussione generale. Chi intende intervenire? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il presidente della Giunta intende intervenire per la replica? No. Invece sì.

La parola al Presidente per la replica della Giunta.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Abbiamo letto con attenzione il Voto proposto da alcuni consiglieri e condividiamo nel merito la proposta da essi formulata.

Mi rendo conto che è una materia che di per sé esula dalle nostre competenze, ma un Voto rivolto al Parlamento ci trova assertori convinti, ci auguriamo che questa voce non resti, come tante altre, inascoltata, ma trovi un reale riscontro all'interno del Governo nazionale perché ponga rimedio a questa situazione direi straordinaria, ma soprattutto che ha del grottesco, sembra impensabile che il Governo non abbia avuto quella sufficiente e tempestiva intelligenza di provvedere immediatamente a risolvere un problema che in fondo è banale, ma che assume dei riflessi non secondari sull'economia agricola del nostro territorio regionale. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke!

Möchte der Einbringer darauf... Wozu, Herr Abg. Rella? Zunächst hat der Einbringer, der Abg. Leita, wenn er es wünscht, das Recht auf die Replik und dann können Stimmabgabeerklärungen gemacht werden.

Bitte, Herr Abg. Leita.

PRESIDENTE: Grazie!

Il primo firmatario intende... In merito a che cosa, cons. Rella? Prima è il cons. Leita, se lo desidera, ad avere la parola per la replica, e poi possono essere rese le dichiarazioni di voto.

Prego, cons. Leita.

LEITA: Nel ringraziare il Presidente della Giunta regionale per aver condiviso questo Voto, vorrei sottolineare quanto la circolare ministeriale del dicembre 1990 afferma in merito alla riduzione dei prodotti agricoli: "I prodotti petroliferi acquistati a tassazione intera per integrare le assegnazioni ridotte al 20% devono essere custoditi dagli utenti separatamente in appositi fusti e serbatoi opportunamente identificabili, evitando miscelazioni di prodotti soggetti a diversa tassazione, fermo restando che per gli anzidetti prodotti deve essere assolta l'I.V.A. con aliquota del 9%." Questo è il contenuto della circolare e mi auguro che a tempi brevi si possa regolarizzare questa posizione, dando la possibilità a tutte le strutture cooperative ed a tutte le aziende di ottenere il rifornimento dei prodotti petroliferi in base alla propria esigenza aziendale ed in base alla propria esigenza strutturale delle cooperative di conservazione e trasformazione. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Zur Stimmabgabeerklärung hat sich der Abg. Rella zu Wort gemeldet.
Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Leita.

Ha chiesto la parola il cons. Rella in dichiarazione di voto.
Prego, consigliere.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Nel merito voteremo a favore, ma vorrei invitare, se la sollecitazione è ancora tempestiva, il collega proponente ed anche lo stesso Presidente della Giunta, se cortesemente mi ascolta, a considerare l'opportunità del documento proposto, in quanto ritengo che il Consiglio regionale non debba svilire lo strumento del Voto in questo modo, facendo Voto al Parlamento perché intervenga sul Governo, rispetto ad una circolare

ministeriale. Il Voto del Consiglio regionale ha una valenza delicata, alta e ritengo anche abbastanza eccezionale rispetto alle iniziative politiche, per cui a mio avviso lo strumento adeguato dovrebbe essere semmai una mozione, che impegni la Giunta regionale a contattare il Ministero perché modifichi una circolare, mentre mi pare francamente improprio che il Consiglio regionale rivolga un Voto al Parlamento perché questi intervenga sul Governo. Non so con quali modalità il Parlamento possa intervenire sul Governo, perché questi modifichi una circolare, è la Giunta regionale che può prendere contatto con il Ministero competente.

Questo è uno svilimento dello strumento del Voto che francamente mi pare inopportuno, per cui una strada potrebbe essere quella dell'espressione della volontà del Consiglio regionale di sostegno della sollecitazione contenuta nel documento ed una dichiarazione verbale del Presidente della Giunta regionale di assunzione dell'impegno per un intervento presso il Ministero, ma credo sarebbe inopportuno licenziare Voti di questo tipo. Il Presidente della Giunta diceva "speriamo che non faccia la fine dei soliti Voti", quindi ritengo sia più efficace un intervento diretto del Presidente della Giunta regionale, anche se parzialmente improprio, perché la Giunta in materia non ha competenza. Voglio dire questo come metodo per uscire da un impasse, perché, ribadisco, in questa materia la Regione non ha competenza, secondo, non c'è strada per impegnare il Parlamento ad intervenire presso il Governo per modificare una circolare, terzo, credo che non sia questo il ruolo di un Voto del Consiglio regionale.

Per questi motivi propongo di trasformare l'iniziativa in una mozione, tendente a sollecitare la Giunta regionale ad intervenire presso il Ministero ed invito in tal senso il Presidente della Giunta o il proponente a considerare l'opportunità di chiedere una sospensione, per poter concordare il comportamento.

Nel merito comunque siamo d'accordo.

PRÄSIDENT: Zur Stimmabgabeerklärung, Abg. Leita, können Sie gerne das Wort haben, aber das ist dann die letzte Wortmeldung, die Sie zur Verfügung haben.

PRESIDENTE: Lei può intervenire in dichiarazione di voto, ma poi non posso più concederle la parola, cons. Leita.

LEITA: Volevo precisare al collega Rella che il Voto è riferito alla legge 12 novembre 1990, n. 331 e successive modificazioni e che la circolare ministeriale non ha fatto altro che chiarire una serie di dubbi di interpretazione sul significato della legge vera e propria, che prevede l'impossibilità di miscelare i prodotti petroliferi e l'esecuzione di altri interventi; ne consegue che l'iniziativa è specifica, in quanto rivolta alla legge n. 331 e successive modificazioni.

PRÄSIDENT: Danke!

Frau Abg. Zendron, zur Stimmabgabeerklärung.

PRESIDENTE: Grazie!

La parola alla cons. Zendron, in dichiarazione di voto.

ZENDRON: Signor Presidente, colleghe e colleghi, sono d'accordo con il collega Rella, anch'io sostengo l'inopportunità di affrontare una simile questione con un Voto rivolto al Parlamento, in quanto trattasi di un'iniziativa che non è proporzionata alla misura dei fatti, ma voglio dire anche qualcosa di più.

Mi sembra che, a questo punto, il Consiglio regionale si stia appropriando o

stia attribuendo alla Giunta regionale delle competenze che sono delle Province, l'agricoltura non è una competenza regionale, quindi anche in tale contesto stiamo usando un canale sbagliato. Quindi dovremmo semmai adottare uno strumento diverso, come ad esempio una mozione, ma comunque è necessario prendere seriamente in considerazione a chi spetta la competenza in materia.

Tuttavia, entrando nel merito dell'aspetto energetico, pur non essendo favorevole per una questione di principio a questa richiesta fatta al Governo, rilevo l'opportunità di considerare in maniera più ampia anche altre necessità, agevolando ad esempio il prezzo del gasolio per riscaldamento nelle zone molto fredde, questione che nella nostra regione non è ancora stata affrontata. A simili iniziative però dovrebbe corrispondere una gestione seria dei contributi, in maniera tale da poter favorire l'agricoltura di montagna, ma differenziando l'incentivazione tra le aziende di montagna e quelle del fondo valle, in quanto ritengo che simili provvedimenti siano particolarmente giustificati per le zone disagiate della montagna e molto meno per la valle dell'Adige.

Comunque ribadisco l'aspetto fondamentale, inerente la competenza in materia, che a mio avviso non spetta, alla Regione.

PRÄSIDENT: Danke, Frau Abgeordnete.

Als nächste Stimmabgabeerklärung hat sich der Präsident Andreolli gemeldet.
Herr Präsident, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, signora consigliere.

La prossima dichiarazione di voto è del Presidente Andreolli.
Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Mi rendo conto che sono stati sollevati problemi veri, questa è una competenza classica della Provincia e non compete alla Regione.

Se i proponenti la ritirano nulla quaestio, mi sembra però che tutti siano d'accordo nel merito.

Capisco anche che una volta invocata la terminologia "Voto", bisogna per forza legarsi ad una norma di attuazione laddove, la n. 49 del 1973, prevede appunto che "per Voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento", da qui, probabilmente – interpreto, non l'ho firmata – la proposta ha usato la formula forte del Voto e naturalmente deve approdare al Parlamento. Forse ha ragione qualcuno che è intervenuto prima nel dire che se si convenisse una tantum, senza volere eccedere, d'altra parte è stata messa all'ordine del giorno, quindi vuol dire che l'Ufficio di Presidenza lo riteneva di competenza, altrimenti avrebbe dovuto automaticamente stralciarlo e respingerlo al mittente, ribadendo che la materia non rientra nelle competenze della Regione.

Forse, se siamo tutti d'accordo nel merito, si potrebbe convenire sull'inutilità di fare Voti al Parlamento, trasformando il documento in mozione, però sono i proponenti che devono dichiarare di essere d'accordo. Ho dato il mio contributo per cercare di recepire le varie istanze e di uscire da questo impasse, visto che nel merito siamo d'accordo, però mi rimetto alla volontà dei proponenti, qualora intendessero usare la dizione "mozione", cancellando il riferimento al Parlamento e rivolgendo l'invito al Governo, che mi sembra la cosa più ovvia e banale. Grazie.

PRÄSIDENT: Abg. Leita, Sie haben den Vorschlag gehört. Was meinen Sie dazu?

PRESIDENTE: Cons. Leita, come giudica la proposta che è appena stata formulata?

LEITA: Sono convinto che il Voto sia lo strumento più logico – non vorrei svilire la valenza del Voto – in quanto trattasi di una richiesta rivolta al Parlamento, perché si faccia partecipe nel chiedere al Governo di modificare la legge riguardante i carburanti agevolati per l'agricoltura.

Il discorso sarebbe molto più vasto perché tocca un po' tutti i settori, tocca quello che per noi è il concetto dell'alta montagna, della salvaguardia dell'ambiente. Si potrebbe discutere per intere giornate sul significato di un intervento specifico a sostegno dell'agricoltura di montagna, ma questo è solo uno degli aspetti che dovrebbero essere affrontati.

La cosa più antipatica è che si obblighi le strutture cooperative, di trasformazione e quelle di produzione a dover attrezzarsi di nuovi serbatoi, da collocare a fianco di quelli già esistenti per il carburante agevolato, necessari per poter depositare il rimanente 20%, che consente all'azienda agricola o alla cooperativa di soddisfare il proprio fabbisogno. Per questo motivo la legge deve essere modificata attraverso un Voto rivolto al Parlamento, affinché intervenga presso il Governo.

Chiedo ai colleghi di appoggiare tale iniziativa, che, pur non stravolgendo tutto il concetto dell'agricoltura, sicuramente incide notevolmente a favore delle aziende di alta montagna, che rappresentano la realtà più consistente della nostra regione.

PRÄSIDENT: Herr Abg. Leita, um die Situation zu erleichtern, möchte ich Ihnen meine Meinung als Präsident des Regionalrates mitteilen. Ich bin der Meinung, daß wir die Umwandlung in einen Beschlußantrag deswegen nicht vornehmen können, weil der Regionalrat im Bereich der Landwirtschaftsförderung keine Zuständigkeiten hat. Ich würde mich also einem Beschlußantrag widersetzen, mit dem der Regionalausschuß zu Amtshandlungen verpflichtet wird, die nicht dem Regionalausschuß sondern den Landesausschüssen zustehen. Somit besteht die Alternative nur mehr darin, das Begehren aufrechtzuerhalten und den Appell an Rom zu richten oder das Begehren zurückzuziehen. Also vor dieser Alternative stehen wir. Wenn Sie aber zur Sache stehen, dann bringe ich das Begehren, so wie es ist, zur Abstimmung.

...Abg. Kaserer, zur Stimmabgabeerklärung?

Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Cons. Leita, per facilitare il tutto, mi permetto di esprimere la mia opinione in qualità di Presidente del Consiglio regionale. Personalmente sono dell'avviso che non si possa trasformare il Voto in un una mozione, perché il Consiglio regionale non ha competenza in materia di promozione dell'agricoltura. Quindi io mi opporrei ad una mozione, che impegni la Giunta ad operare d'ufficio, quando non è la giunta regionale a dover intervenire, bensì le due Giunte provinciali. Quindi l'unica alternativa possibile, è quella di mantenere il Voto e fare appello a Roma, oppure ritirare il Voto. Ci troviamo di fronte a questa alternativa. Ma se Lei rimane del suo avviso, allora pongo in votazione il Voto così com'è.

...Cons. Kaserer, in dichiarazione di Voto?

Prego, ha la parola.

KASERER: Ich stelle mir vor, Kollege Leita, daß hier der Begehrensantrag eigentlich nicht zulässig ist und auch der Beschlußantrag nicht, wie der Präsident gesagt hat. Ich glaube, es ist im Grunde genommen doch unsinnig, wenn ich einen Antrag an das Parlament richte, damit das Parlament an die Regierung den Antrag stellt, es möge das und das tun. Ich würde ersuchen, den Antrag zurückzuziehen und die direkten Fäden, die die Parteien ja besitzen, zu benutzen, um

hier eine andere Regelung als die nun endgültige zu erreichen. Damit der Regionalrat nicht in Schwierigkeiten kommt, denn es würde sich um einen Präzedenzfall handeln, würde ich den Kollegen Leita ersuchen, den Antrag zurückzuziehen, eventuell einen Beschlußantrag im Landtag einzubringen, wo ja auch die Zuständigkeit besteht.

(Collega Leita, a mio avviso il Voto non è ammissibile e nemmeno la mozione, come ha giustamente osservato il Presidente. Credo non abbia alcun senso fare appello al Parlamento, perché faccia a sua volta appello al Governo, affinché faccia qualcosa. Personalmente chiederei di ritirare il Voto ed utilizzare i fili diretti, di cui dispongono i partiti, per giungere ad un'altra regolamentazione che non sia quella ora definitiva. Per evitare che il Consiglio regionale possa avere delle difficoltà, in quanto si tratterebbe di un precedente, chiederei al collega Leita di ritirare il Voto e presentare eventualmente una mozione in Consiglio provinciale, che ha anche la necessaria competenza.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Kaserer.

Wer meldet sich noch zu Wort?

Der Abg. Rella hat das Wort.

...Herr Abg. Rella, zur Stimmabgabeerklärung haben Sie schon geredet. Sie haben höchstens die Möglichkeit zum Fortgang der Arbeiten zu reden.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Kaserer.

Chi altro intende intervenire?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Intervengo perché...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Rella zur Stimmabgabe haben Sie schon geredet, Sie haben höchstens die Möglichkeit zum Fortgang der Arbeiten zu reden.

PRESIDENTE: Cons. Rella, lei è già intervenuto per la dichiarazione di voto, pertanto le è concessa l'unica possibilità di intervenire sull'ordine dei lavori.

RELLA: Signor Presidente, mi lasci intervenire sull'ordine dei lavori o più precisamente sulla procedura da seguire.

Non sono d'accordo con i colleghi che dicono che il Consiglio regionale non può esprimersi in questa materia, sia chiaro, in quanto si può formulare un Voto contenente una proposta legislativa, il cosiddetto "progetto", da trasmettere, in virtù dell'art. 35, al Governo perché lo trasferisca alle Camere. Questo è previsto dall'art. 35 dello Statuto, è una procedura speciale, ma è riferita al progetto di legge. L'art. 35 è esplicito, indipendentemente dalla norma di attuazione che poi specifica alcune procedure, stabilisce la sostanza della iniziativa consentita al Consiglio regionale: "Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione – questo è il caso –, ma che presentano per essa particolare interesse – anche questo è un caso che ricorre –, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri – e qui dobbiamo concepire solo il caso del progetto in una materia che non è di competenza della Regione – sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo." Nel caso specifico non

siamo in presenza di un progetto, ecco perché invitavo il collega a ritirare il documento o a trovare un'intesa tacita con il Presidente della Giunta regionale; il Consiglio regionale potrebbe assumere tale iniziativa nel caso si trattasse di un progetto di legge da trasmettere al Parlamento tramite il Governo. Invece mi pare che così come è formulato il Voto sia assolutamente in contrasto con lo spirito dell'art. 35, per cui insisterei, signor Presidente, a chiedere al collega Leita ed agli altri colleghi di ritirarlo, perché anche se siamo d'accordo nel merito della proposta, a questo punto non siamo disposti a votare un Voto di questo tipo che snatura sia il principio del Voto e il ruolo del Consiglio regionale. Vorrei che questo fosse avvertito, perché ci sono ben altre strade per ottenere lo stesso risultato ed in tal senso mi pare pertinente l'invito ad attivarsi presso i Consigli provinciali. Grazie.

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte mich sowohl dem Abg. Kaserer als auch dem Abg. Rella in dem Sinne anschließen, daß aufgrund des Wortlautes des Art. 35 des Autonomiestatutes dieser Antrag vom Regionalrat nicht behandelt werden darf. Dort steht, daß beide, sei es, daß es um Begehrensanträge als auch um Begehrensgesetzesentwürfe geht, vom Präsidenten der Region der Regierung zur Vorlage an die Kammern übermittelt werden. Also immer etwas, was die Kammern tun können. Da geht es letzten Endes um den Widerruf oder die Änderung eines Ministerialrundschriftens, abgesehen davon, daß dieses Sachgebiet in die Zuständigkeiten der Provinz fällt. Aber es ist nicht eine Gesetzesänderung beantragt worden.

Meiner Ansicht nach soll man hier wirklich die vorgesehene Ordnung einhalten, sonst – wie es schon geheißen hat – wird dieses Werkzeug degradiert: Jeglicher Wunsch, den man gegenüber Rom hat, würde auf diese Art und Weise vom Regionalrat verabschiedet. Dann würde sich diese Praxis mit der Begründung "Zentralregierung" noch verstärken. Schon heute haben wir dieses Phänomen und wir haben einen Bericht des Regionalausschusses vor einigen Jahren bekommen, in dem enthalten war, daß alle unsere Begehrensanträge und Begehrensgesetzesentwürfe in der Schublade landen.

(Intendo associarmi alla presa di posizione del cons. Kaserer e del cons. Rella, perché, stando al testo dell'art. 35 dello statuto di autonomia, questo Voto non può essere discusso dal Consiglio regionale. Infatti l'articolo statuisce che i voti e i progetti di legge voto sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere. Quindi si riferiscono a qualcosa che è di competenza delle Camere. In questo Voto, in ultima analisi, si chiede la revoca o la modifica di una circolare ministeriale – a prescindere dal fatto che la materia è di pertinenza provinciale – e non la modifica di una legge.

A mio avviso bisogna rispettare la regolamentazione prevista, perché altrimenti, come è già stato detto, si svilisce lo strumento del Voto: ogni nostro desiderio verrebbe approvato in tal modo dal Consiglio regionale. E questa prassi, con la solita motivazione "governo di Roma", verrebbe a consolidarsi ulteriormente. Già oggi registriamo questo fenomeno. Alcuni anni fa abbiamo ricevuto una relazione della Giunta regionale in cui era scritto che tutti i nostri Voti e progetti di legge voto finiscono nel cassetto.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Jetzt, Abg. Leita, gebe ich Ihnen das Wort – immer zum Fortgang der Arbeiten – zum Vorschlag Stellung zu nehmen, den Antrag eventuell zurückzunehmen und in anderer

Form eventuell im Landtag einzubringen.

Bitte, Abg. Leita.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

Adesso le darò la parola, cons. Leita — per intervenire sull'ordine dei lavori — in modo che Lei possa esprimersi in merito alla proposta di ritirare eventualmente il Voto e ripresentarlo in altra forma in Consiglio provinciale.

Prego, cons. Leita.

LEITA: Signor Presidente, forse ci siamo capiti male in quest'aula. I firmatari chiedono che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige faccia voti al Parlamento affinché intervenga presso il Governo al fine di garantire i fabbisogni di carburante alle aziende agricole, modificando il provvedimento adottato con la legge 12 novembre 1990, n. 331. Si richiede la modifica della legge, che è competenza nazionale e non, come sottolineato da qualche collega, delle rispettive Province, ed il Voto è indirizzato al Parlamento perché modifichi la legge nazionale e non perché si intervenga sulla specifica competenza in materia agricola spettante alle due Province.

L'art. 35 dice: "Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti, gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo." Mi sembra che siamo in piena logica ed in piena richiesta nel chiedere la modifica della legge n. 331, il Voto è indirizzato al Parlamento e non capisco perché si faccia resistenza nel cercare 100 mila cavilli di competenze che non ci sono.

Le chiedo, signor Presidente, di sospendere la seduta per 10 minuti, al fine di poter chiarire la posizione con i colleghi che hanno sollevato il problema, in quanto ritengo di essere nella piena logica nel chiedere giustizia in ordine a questa questione, che pesa notevolmente sull'agricoltura regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Leita. Das war jetzt sehr klar. Sie bestehen auf den Antrag. Ich muß auch dem Abg. Benedikter sagen, Sie mögen mit Ihrer politischen Kritik Recht haben, daß man nicht wegen eines Rundschreiben das Instrument des Begehrensantrages verwenden möge. Das ist eine politische Kritik, die man teilen kann oder auch nicht teilen kann. Formalrechtlich ist der Begehrensantrag in Ordnung.

Bevor ich dem Antrag auf Unterbrechung stattgebe, haben noch zunächst die Abg. Taverna und Abg. Benedikter das Wort verlangt.

Abg. Taverna, wozu bitte?

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Leita, è stato molto chiaro. Lei insiste sul Voto. Devo anche dire al cons. Benedikter che può aver ragione con la sua critica di carattere politico, quando afferma che non bisogna utilizzare lo strumento del Voto per una circolare. Ma è una critica politica che si può condividere oppure no.

Dal punto di vista formale il Voto è regolare.

Prima di interrompere i lavori, come è stato richiesto, hanno chiesto di intervenire il cons. Taverna e il cons. Benedikter.

Cons. Taverna, in merito a che cosa?

Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, il Consiglio regionale ha perso quasi mezz'ora per discutere sulla legittimità o meno del Voto presentato dai cons. Leita ed altri.

Ritengo che il Voto così come è stato giustamente accettato dall'Ufficio di Presidenza ed inserito regolarmente nell'ordine del giorno abbia tutti i crismi formali e sostanziali non solo per poter essere presentato, ma soprattutto per poter essere votato ed allora formalmente chiedo al Presidente del Consiglio regionale di acconsentire affinché le forze politiche possano esperire l'ultimo strumento a loro disposizione, che è la dichiarazione di voto, per giungere finalmente alla votazione di questo documento, che mi pare essere corretto sul piano sostanziale, formale ed anche politico.

PRÄSIDENT: Wozu, Abg. Benedikter?

Zur Prozedur. Wobei ich gleich sage, daß ich dem Wunsch des Abg. Leita auf Unterbrechung auf jeden Fall Rechnung trage.

Bitte, Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: In merito a che cosa, cons. Benedikter?

Sull'ordine dei lavori. Dico fin da ora che accolgo la richiesta di sospensione dei lavori formulata dal cons. Leita.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich muß feststellen, daß im gesamten Antrag nirgends die Rede von Änderungen des Gesetzes ist, daß irgendein Artikel irgendwie geändert werden soll und es heißt ja, das Rundschreiben wird zu eng ausgelegt. Also ist nur vom Rundschreiben die Rede. Hinterher im Beschluß heißt es: ja, auch das Gesetz soll geändert werden.

(Devo dire che nel Voto non si parla mai di modifiche alla legge o di articoli che devono essere modificati, ma si specifica che la circolare è stata interpretata in modo restrittivo. Quindi si parla solo di circolare e soltanto nella parte deliberativa si fa riferimento anche alla legge che deve essere rivista.)

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter, Sie haben Recht. Es ist nirgends von einem Gesetz die Rede. Aber von einem Gesetz ist weder im Art. 35 des Autonomiestatutes noch in den Durchführungsbestimmungen dazu die Rede. Ich lese es Ihnen vor: "Auf Sachgebieten, die nicht in die Zuständigkeit der Region fallen, die aber für sie von besonderem Interesse sind, kann der Regionalrat Begehrensanträge und Begehrensgesetzentwürfe verabschieden usw." Dann heißt der Art. 7 der Durchführungsbestimmungen: "Die Verabschiedung von Begehren und die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen nach Art. 35 des Statutes erfolgt auf Antrag von mindestens 5 amtierenden Abgeordneten. Unter Begehren versteht man den begründeten auf ein Eingreifen des Parlamentes gerichteten Antrages, der nicht mit einem im Artikel gegliederten Text versehen ist." "Per Voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato". "Intervento" in jedweder Form, es ist keine Spezifizierung da.

Ich gebe jetzt dem Antrag des Abg. Leita statt. Wir unterbrechen die Sitzung bis 10 Minuten nach 12 Uhr.

Die Sitzung ist unterbrochen.

PRESIDENTE: Ha ragione, cons. Benedikter. Non si fa alcun riferimento esplicito alla legge. Ma né l'art. 35 dello Statuto e nemmeno le relative norme di attuazione parlano di leggi. Ne

darò lettura: "Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere Voti e formulare progetti." e via dicendo. L'art. 7 delle norme di attuazione recita: "All'emissione di Voti ed alla formulazione dei progetti previsti dall'art. 35 dello Statuto, si provvede su iniziativa di almeno cinque consiglieri in carica. Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del parlamento non corredata da un testo articolato." Quindi qualsiasi tipo di intervento, non una forma particolare.

Come richiesto dal cons. Leita, interrompiamo i lavori fino alle 12 e 10.
La seduta è sospesa.

(ore 12.00)

(ore 12.12)

PRÄSIDENT: Die Arbeiten werden wieder aufgenommen. Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, dann kommen wir damit zur Abstimmung über den vorgeschlagenen Begehrensantrag. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Danke! Machen wir die Gegenprobe. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Enthaltungen ist der Begehrensantrag angenommen.

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. Se nessun altro chiede la parola, passiamo alla votazione del Voto. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Grazie! Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 9 voti di astensione il Voto è approvato.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung, und zwar zum Beschlußantrag Nr. 23, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Duca, Negherbon, Brugger, Tribus und Betta betreffend die Einsetzung einer paritätischen Kommission zur Überprüfung der Vorschläge zur Reform der geltenden Wahlgesetze.

Der Abg. Duca hat mitgeteilt, daß er um Vertagung ersucht. Dem Antrag wird stattgegeben.

PRESIDENTE: Passiamo al successivo punto dell'ordine del giorno: mozione n. 23, presentata dai consiglieri Duca, Negherbon, Brugger, Tribus e Betta concernente l'insediamento di una Commissione paritetica per lo studio di proposte di modifica alle norme elettorali vigenti.

Il consigliere Duca ha chiesto il rinvio della mozione. La richiesta è accolta.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum nächsten Punkt: Gesetzentwurf Nr. 59: Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen vom 8. Mai 1982, Nr. 6, vom 3. Mai 1978, Nr. 6, vom 19. Dezember 1980, Nr. 12 und vom 13. November 1985, Nr. 6, eingebracht vom Regionalausschuß.

Ich bitte den Präsidenten des Regionalausschusses um Verlesung seines Berichtes.

PRESIDENTE: Passiamo al successivo punto: Disegno di legge n. 59: Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 8 maggio 1982, n. 6, 3 maggio 1978, n. 6, 19 dicembre 1980, n. 12 e 13 novembre 1985, n. 6, presentato dalla Giunta regionale.

Chiedo al Presidente della Giunta di dare lettura della relazione.

ANDREOLLI: ...è arrivato l'assessore Bauer.

BAUER:

Begleitbericht

Mit diesem Gesetzentwurf werden einige Artikel der nachstehenden Regionalgesetze geändert oder ersetzt:

- Art. 12 des Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982, Nr. 6
- Art. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 1978, Nr. 6
- Art. 3 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 1980, Nr. 12
- Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 und im Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6 werden neue Artikel hinzugefügt.

Änderung zum Art. 12 des Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982, Nr. 6

Mit dem neuen Wortlaut des Art. 12 des Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982, Nr. 6 wird die Möglichkeit der sogenannten "Gegenseitigkeit" der Eintragungen auf den Fall des Tausches beschränkt, und zwar wenn es die Parteien ausdrücklich verlangen.

Dies gilt als korrekte Auslegung des Art. 97 Abs. 1: "Wenn aus den beigebrachten Urkunden hervorgeht, daß die begehrte Eintragung von der Eintragung eines gegenseitigen Rechtes abhängig ist, kann die begehrte Eintragung nicht bewilligt werden, wenn nicht gleichzeitig die Eintragung des gegenseitigen Rechtes beantragt wird."

Hinzufügung des neuen Art. 22 zum Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6

Mit dem neuen Art. 22 wird eine Gesetzeslücke in den Bestimmungen des ursprünglichen Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982, Nr. 6 geschlossen, und zwar dort, wo durch die Einführung neuer Kriterien in der Abhaltung des Aufforderungsverfahrens in bezug auf die Festlegung einer Frist für die Gültigkeit der Anmerkungen nichts im Hinblick auf die Anmerkungen besagt war, die gemäß dem alten Gesetz vom 6. Februar 1869, R.G.Bl. Nr. 18 vorgenommen worden sind, und für die keinerlei Verfallsfrist vorgesehen war.

Hinzufügung des neuen Art. 23 zum Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6

Mit dem neuen Art. 23 wird eine Richtigstellung und eine Ergänzung der meldeamtlichen Angaben von Amts wegen vorgesehen, wie sie aus den Grundbuchseinlagen aufgrund der zu ihrer Bearbeitung beigebrachten Unterlagen hervorgehen. Die meisten Fälle sind durch Darlehensverträge mit hypothekarischer Sicherstellung, durch Tauschverträge und deren Teilungsverträge gegeben, die Gegenstand von Eintragungen in mehrere Grundbuchseinlagen sind, wobei diese Eigentümer entweder mit dem alleinigen Namen des Vaters oder mit anderen Geburtsdaten, und demzufolge mit unrichtigen Angaben eingetragen sind.

Änderung zum Art. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 1978, Nr. 6

Mit dem Art. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 1978, Nr. 6 wurde verfügt, daß die Rückscheine der Zustellung drei Jahre nach ihrer photographischen Reproduktion vernichtet werden. In

Anbetracht der Tatsache, daß die praktische Anwendung der Bestimmungen derart komplex und kostspielig ist (in den Archiven der einzelnen Ämter werden ungefähr 1.300.000 Rückscheine aufbewahrt), wird vorgeschlagen, die Rückscheine aus den Archiven der einzelnen Grundbuchsämtern mit Ausnahme der letzten drei Jahre zu entfernen, und diese in den mit Regionalgesetz vom 3. Mai 1978, Nr. 6 vorgesehenen Archiven der Provinzen zu verwahren.

Änderung zum Art. 3 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 1980, Nr. 12

Mit dem Art. 5 dieses Gesetzesvorschlages wird dem Amt für geodätische Erhebungen die Befugnis zur Abnahme der neuen im Art. 3 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 1980, Nr. 12 vorgesehenen topographischen Vermessungen entzogen. Die Abnahme ist nunmehr einer Kommission anvertraut, die für jede Vergabe mit Beschluß des Regionalausschusses ernannt wird; in bezug auf die Provinz Bozen werden diesbezüglich die Bestimmungen über die Stärke der Sprachgruppen berücksichtigt.

Änderung zum Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6

Aufgrund des Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 war die Gültigkeit der Teilungspläne auf zwei Jahre beschränkt.

Bei verschiedenen Körperschaften liegen noch viele unerledigte Teilungspläne auf, deren Gegenstand Enteignungen für Straßenerweiterungen und für den Bau von neuen Straßen sowie von Flurbereinigungen sind; es handelt sich um Teilungspläne, die am 2. April 1991 ihre Wirksamkeit verlieren würden: dies würde die Erstellung eines neuen Teilungsplanes mit einer beträchtlichen finanziellen Ausgaben bedeuten.

All dies vorausgeschickt, wird auch infolge von Anträgen verschiedener Körperschaften vorgeschlagen, in Erwartung einer neuen Regelung des gesamten Sachgebietes die Gültigkeit der nach dem 13. November 1985 genehmigten Teilungspläne bis einschließlich 1. April 1993 zu verlängern.

Automatisierung der Daten der Akten des städtischen Gebäudekatasters

Mit Art. 7 dieses Gesetzesvorschlages wird die Automatisierung der Daten der Akten des städtischen Gebäudekatasters verfügt, um die entsprechenden Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, wobei gleichzeitig den Nutznießern der Zugriff zu den Daten über das gesamte Regionalgebiet in reeller Zeit erleichtert wird.

Con il presente disegno di legge vengono modificati o sostituiti alcuni articoli delle seguenti leggi regionali:

- art. 12 della L.R. 8 maggio 1982, n. 6
- art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 6
- art. 3 della L.R. 19 dicembre 1980, n. 12
- art. 7 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6, nonché aggiunti
- nuovi articoli aggiuntivi alla legge regionale 8 maggio 1982, n. 6.

modifica dell'art. 12 della L.R. 8 maggio 1982, n.6.

Con il nuovo testo dell'art. 12 della L.R. 8 maggio 1982, n. 6, l'ipotesi della cosiddetta

"corrispettività" delle iscrizioni viene limitata al solo caso della permuta e in presenza di una espressa previsione in tal senso delle parti in atto. Tale deve ritenersi la corretta interpretazione del primo comma dell'art. 97: "se dai documenti prodotti risulta che l'iscrizione domandata è subordinata ad un'iscrizione corrispettiva, l'iscrizione domandata non può essere accordata, se contemporaneamente non viene domandata l'iscrizione corrispettiva".

aggiunta del nuovo articolo 22 alla L.R. 8 maggio 1982, n. 6.

Con il nuovo art. 22 viene colmata una lacuna normativa dell'originaria L.R. 8 maggio 1982, n. 6, là dove, introducendo i nuovi criteri di trattazione del procedimento provocatorio, con particolare riguardo alla fissazione di un termine di efficacia delle annotazioni, nulla diceva in merito alle annotazioni effettuate vigendo la vecchia legge 6 febbraio 1969, n. 18 B.L.I., e per le quali non era previsto alcun termine di scadenza.

aggiunta del nuovo art. 23 alla L.R. 8 maggio 1982, n. 6.

Con il nuovo art. 23 viene prevista la rettifica ed integrazione d'ufficio dei dati anagrafici come emergenti dalle partite tavolari sulla scorta di documenti che prevedono operazioni nelle stesse. Le fattispecie più cospicue sono costituite dai contratti di mutuo con garanzia ipotecaria, permuta e divisione aventi per oggetto iscrizioni in più partite tavolari ove gli stessi proprietari risultino iscritti o con la sola paternità o con dati di nascita diversi e quindi errati.

modifica dell'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 6.

Con l'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 6, veniva disposto che le cartoline di ricevimento delle notificazioni dopo la loro fotoriproduzione venissero distrutte, decorsi tre anni. Considerato che l'attuazione pratica delle norme è talmente complessa ed onerosa (negli archivi dei singoli uffici sono conservate circa 1.300.000 cartoline) si propone lo scarico delle cartoline dagli archivi dei singoli Uffici del Libro fondiario, salvo gli ultimi tre anni, e la loro concentrazione negli archivi provinciali previsti dalla L.R. 3 maggio 1978, n. 6.

modifica dell'art. 3 della L.R. 19 dicembre 1980, n. 12.

Con l'art. 5 della presente proposta di legge viene sottratto alla competenza dell'Ufficio per la rilevazione geodetica il collaudo dei nuovi rilievi topografici previsto dall'art. 3 della L.R. 19 dicembre 1980, n. 12, collaudo che ora è affidato ad una commissione che verrà nominata con deliberazione della Giunta regionale per ciascun appalto, con il rispetto per la provincia di Bolzano delle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici.

modifica dell'art. 7 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6.

In base all'art. 7 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6, l'efficacia dei tipi di frazionamento era limitata ad un periodo di due anni.

Presso numerosi enti sono tuttora giacenti molti tipi di frazionamento aventi per oggetto espropri per allargamento di strade e per costruzione di nuove strade, nonché riordini fondiari, tipi che perderebbero la loro efficacia alla data del 2 aprile 1991: ciò comporterebbe la redazione di un nuovo tipo con notevole onere finanziario.

Tutto ciò premesso, in seguito anche a richieste formulate da vari enti, si propone, in attesa di

una nuova regolamentazione di tutta la materia, la proroga dell'efficacia dei tipi di frazionamento approvati posteriormente al 13 novembre 1985 a tutto il primo aprile 1993.

meccanizzazione dei dati contenuti negli atti del catasto edilizio urbano.

Con l'art. 7 della presente proposta di legge viene disposta la meccanizzazione dei dati contenuti negli atti del catasto edilizio urbano, allo scopo di consentire lo snellimento delle relative procedure di gestione, facilitando nel contempo all'utenza l'accesso e la fruizione in tempo reale dei dati medesimi nell'intero territorio regionale.

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine verehrten Damen und Herren! Es handelt sich also ausschließlich um ein rein technisches Gesetz und ich hoffe, daß hier mit dieser Erläuterung die Mitglieder des Regionalrats entsprechend informiert worden sind.

(Illustre Signor Presidente! Signore e signori! Qui si tratta di una legge puramente tecnica, e spero che con questa relazione illustrativa i consiglieri siano stati adeguatamente informati.)

PRÄSIDENT: Danke!

Ich bitte den Präsidenten der 2. Gesetzgebungskommission, in Vertretung den Abg. Kaserer, um die Verlesung des Berichtes.

PRESIDENTE: Grazie!

Chiedo al Presidente della 2a Commissione legislativa, ossia al cons. Kaserer che lo sostituisce, di dare lettura della relazione.

KASERER:

BERICHT

Die 2. Gesetzgebungskommission hat in der Sitzung von 14. März 1991 den Gesetzentwurf Nr.59 über "Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen vom 8. Mai 1982, Nr. 6, vom 3. Mai 1978, Nr.6, vom 19. Dezember 1980, Nr.12 und vom 13. November 1985, Nr.6" betreffend die Grundbuchs- und Katasterdienste (eingebracht vom Regionalausschuß am 20. Februar 1991) beraten.

Der zuständige Assessor, Abg. Bauer, hat die Maßnahme anhand des Begleitberichtes erläutert, wobei er insbesondere darauf hingewiesen hat, daß die gegenseitige Eintragung, die im übrigen nur auf den mit den Art. 9, 10 und 11 des Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982 Nr. 6, vorgesehenen Tausch beschränkt ist, auch auf Liegenschaften ausgedehnt werden soll, die in verschiedenen Grundbuchämtern des Regionalgebietes eingetragen sind, falls dies die Parteien ausdrücklich verlangen. Mit diesem Gesetzentwurf werden somit diese Artikel geändert.

Mit dem Art. 2, fuhr Assessor Bauer fort, will man eine normative Lücke des oben erwähnten Gesetzes stopfen, indem man von Amts wegen die Löschung der Anmerkungen laut Gesetz vom 6. Februar 1869, Nr. 18 vorsieht, da durch das Regionalgesetz vom Jahre 1982, Nr. 6 neue Kriterien für die Anwendung des Löschverfahrens eingeführt worden sind.

Der Assessor hat ferner auf die Notwendigkeit hingewiesen, von Amts wegen die meldeamtlichen Angaben der Inhaber von dinglichen Rechten in den Grundbucheinlagen zu ergänzen oder zu berichtigen, wobei auf die Vorlegung der Grundbuchsbesuche um Erlangung der Eintragung in die Grundbucheinlagen Bezug genommen wird.

Was die Rückscheine der Zustellung anbelangt, wird vorgesehen, daß dieselben nach Ablauf von drei Jahren nicht mehr vernichtet werden, sondern in den Landesarchiven aufbewahrt werden. Der Assessor hat hervorgehoben, daß es unbedingt notwendig ist, auch auf Antrag verschiedener Körperschaften die Gültigkeit der nach dem 13. November 1985 genehmigten Teilungspläne bis einschliesslich 1. April 1993 zu verlängern, und zwar in Erwartung einer neuen Regelung des gesamten Sachgebietes.

Was die geodätischen Erhebungen anbelangt, wird mit diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen, daß die Abnahme der neuen topographischen Vermessungen einer Kommission anvertraut wird, die mit Beschluß des Regionalausschusses ernannt wird. Somit wird dem Amt für geodätische Vermessungen die Zuständigkeit entzogen.

Assessor Bauer hat seine Ausführungen damit beendet, daß der Regionalausschuß beabsichtigt, die Digitalisierung der Daten der Akten des städtischen Gebäudekatasters einzuführen, indem diese durch dazu geeignete computergestützte Archive ersetzt werden. Dies, um den Dienst den neuen Technologien anzupassen.

Bei der Generaldebatte hat Abg. Meraner darauf hingewiesen, daß ein Gesetzentwurf, der an und für sich technischen Charakters hat, wegen seiner Abfassung für die Kommissionsmitglieder kaum verständlich ist und den Bürgern, die im Grunde genommen die Grundbuch- und Katasterdienste in Anspruch nehmen, völlig unverständlich ist. Er hat unter anderem hervorgehoben, daß eine Ungereimtheit zwischen dem deutschen und italienischen Text besteht, daß jedoch diese durch die Einbringung von seiten des Assessors einiger Änderungsanträge zu den Art. 1, 3 und 7 in deutscher Fassung beseitigt wurde. Art. 6 wurde durch einen Ersatzantrag in deutscher und italienischer Fassung abgeändert.

Abg. Meraner hat ferner darüber geklagt, daß die technischen Unterlagen zur Erläuterung des beratenen Gesetzentwurfes erst bei der Kommissionssitzung verteilt wurden und daß die Kommissionsmitglieder deshalb keine Zeit hatten, diesen zu überprüfen. Er hat deshalb vorgeschlagen, die Beratung der Gesetzesvorlage zu vertagen.

Abg. Negherbon hat darauf aufmerksam gemacht, daß der Begleitbericht zum Gesetzentwurf äußerst deutlich ist und daß die Kommission daher dazu Stellung nehmen kann. Diese Ansicht ist auch von Abg. Morelli geteilt worden.

Abg. Montali hätte es vorgezogen – wie es bei anderen Gelegenheiten vorgekommen war –, wenn der Ausschuß einen doppelten Text eingebracht hätte, um der Kommission zu ermöglichen, einen Vergleich zwischen dem ursprünglichen und dem geänderten Text anzustellen und wenn mehrere fachtechnische Unterlagen über die verschiedenen Grundbuchverfahren vorgelegt worden wären.

Assessor Bauer hat den Anwesenden weitere Erläuterung technischen Charakters gegeben. Sodann hat die Kommission nach vorheriger Beratung der einzelnen Artikel den Gesetzentwurf zusammen mit den oben erwähnten Änderungsanträgen bei Stimmenthaltung der Abg. Montali, Tribus und Meraner mehrheitlich genehmigt.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

La II^a Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 14 marzo 1991 il disegno di legge n. 59 concernente "Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 8 maggio 1982, n. 6, 3 maggio 1978, n. 6, 19 dicembre 1980, n. 12 e 13 novembre 1985, n. 6" riguardante i servizi tavolare e catastale (presentato dalla Giunta regionale in data 20 febbraio 1991).

L'assessore competente Bauer ha illustrato il provvedimento alla mano della relazione accompagnatoria annotando in particolare che l'iscrizione corrispettiva, peraltro limitata ai soli casi di permuta prevista dagli artt. 9, 10, 11 della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, che si

intende modificare con il presente disegno di legge, viene estesa pure per gli immobili iscritti in uffici del Libro fondiario diversi del territorio regionale qualora le parti lo richiedessero.

Con l'art. 2, ha proseguito l'assessore Bauer, si intende colmare una lacuna normativa della precitata legge prevedendo la cancellazione d'ufficio delle annotazioni di cui alla legge 6 febbraio 1869, n. 18, essendo stati introdotti con legge regionale del 1982 n. 6, nuovi criteri di trattazione del procedimento provocatorio.

L'assessore ha inoltre illustrato la necessità di completare o di rettificare d'ufficio i dati anagrafici dei titolari di diritti reali evidenziati nelle partite tavolari, basandosi sui documenti prodotti in sede di operazioni nelle stesse partite.

Per quanto riguarda le cartoline di ricevimento delle notificazioni si prevede che le stesse non vengano più distrutte, decorsi tre anni, ma conservate negli archivi provinciali.

L'assessore ha posto poi in rilievo l'assoluta necessità di prorogare, anche su richiesta di vari enti, l'efficacia dei tipi di frazionamento approvati posteriormente al 13 novembre 1985, a tutto il primo aprile 1993, in attesa di una nuova regolamentazione di tutta la materia.

Riguardo la rilevazione geodetica con il presente disegno di legge si propone che il collaudo dei nuovi rilievi topografici venga affidato ad una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale e pertanto sottratto alla competenza dell'ufficio preposto a predette rilevazioni.

Infine, ha concluso l'assessore Bauer, la Giunta regionale intende introdurre la meccanizzazione degli atti del catasto edilizio urbano sostituendoli con adeguati archivi elettronici, al fine di adeguare il servizio alle nuove tecnologie.

In sede di discussione generale il cons. Meraner ha fatto notare come un disegno di legge, che rileva già di per sé carattere tecnico, risulti di difficile intelligibilità, data la sua stesura, agli addetti ai lavori e completamente intellegibile ai cittadini, ai quali in sostanza i servizi catastale e tavolare sono indirizzati. Ha rilevato del resto una non rispondenza fra il testo italiano e tedesco, ma a tale inconveniente vi ha provveduto lo stesso assessore presentando emendamenti agli artt. 1, 3 e 7 del testo di lingua tedesca, mentre l'art. 6 è stato modificato nel testo in lingua italiana e tedesca con un emendamento sostitutivo.

Il cons. Meraner ha inoltre lamentato che la documentazione tecnica illustrativa inerente il disegno di legge in esame è stata distribuita in sede di Commissione, ragion per cui i commissari non ne hanno potuto prendere visione in tempo utile e ha proposto il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il cons. Negherbon ha fatto presente che la relazione accompagnatoria al disegno di legge è assai esplicita e mette la Commissione in condizione di esprimersi in merito, parere che è stato condiviso anche dal cons. Morelli.

Il cons. Montali avrebbe preferito che la Giunta avesse presentato, come avvenuto in altre occasioni, un doppio testo, onde permettere la Commissione di compiere un esame comparativo tra testo originario e il testo modificativo, oltre una ampia documentazione tecnica illustrativa

delle varie procedure tavolari.

L'assessore Bauer ha fornito ai presenti ulteriori delucidazioni di carattere tecnico e quindi, previo esame dell'articolato, la Commissione ha approvato a maggioranza (astenuiti i conss. Montali, Tribus e Meraner) il disegno di legge, ivi compresi gli emendamenti summenzionati.

Si rimette pertanto il provvedimento all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

KASERER: Herr Präsident, darf ich zwei Sätze dazu sagen?

(Signor Presidente, permetta che io aggiunga due parole?)

PRÄSIDENT: Bitte, Herr Vorsitzender.

PRESIDENTE: Prego, Presidente.

KASERER: Mir ist erst jetzt aufgefallen – wie ich den Gesetzentwurf zur Hand genommen habe –, daß der Titel so gehalten ist, daß der Normalbürger nicht versteht, worum es sich bei diesem Gesetzentwurf handelt. Ich ersuche deshalb den Regionalausschuß grundsätzlich, die Titel der Gesetze so zu formulieren, daß man aus dem Titel bereits versteht, um welche Materie es sich handelt. Hier im konkreten bitte ich hinzuzufügen: "über Grundbuch und Gebäudekataster".

Ich ersuche also, daß der Titel dieses Gesetzentwurfes geändert wird. Danke schön!

(Mi sono accorto in questo momento – prendendo in mano il disegno di legge – che il cittadino, leggendo il titolo, non è in grado di capire di che cosa tratta questo disegno di legge. In linea di massima chiedo quindi alla Giunta regionale di formulare i titoli dei disegni di legge in modo che si possa capire quale materia trattano. In questo caso specifico chiedo di aggiungere: "concernente il libro fondiario e il catasto urbano".

Chiedo quindi che il titolo di questo disegno di legge venga modificato. Grazie!)

PRÄSIDENT: Danke für diesen Antrag, der an den Ausschuß gerichtet ist.

Damit ist die Generaldebatte eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Damit ist die Generaldebatte wieder geschlossen. Möchte der Präsident des Ausschusses zum Vorschlag, den Titel zu ändern, etwas sagen?

Mir kommt die Bemerkung des Abg. Kaserer richtig vor und zwar ist es so, daß ein Bürger, der den Titel eines Gesetzes liest, zumindest in Klammern erfahren sollte, um welchen Inhalt es geht. Hier sind eine Reihe von Gesetzesartikel angeführt, bei denen niemand so schnell interpretieren kann, um welche Materie es sich handelt, sodaß es zweckdienlich wäre, in Klammern hinzuzufügen, um welchen Inhalt es geht.

Der Abg. Bauer hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie di aver fatto questa richiesta che è diretta alla Giunta.

La discussione generale è quindi aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è quindi chiusa. Chiedo al Presidente della Giunta se intende intervenire in merito alla proposta di modifica del titolo del disegno di legge.

L'osservazione del cons. Kaserer mi sembra opportuna. Il cittadino che legge il titolo di una legge dovrebbe poter dedurre il contenuto, forse anche da un'annotazione fra

parentesi. In questo caso specifico vengono menzionati una serie di articoli che non permettono di intuire di che materia si tratti. Sarebbe quindi opportuno aggiungere, almeno fra parentesi, qual'è il contenuto del disegno di legge.

La parola al cons. Bauer.

BAUER: Man sollte es sicherlich spezifizieren, denn der Bürger weiß natürlich gar nichts. Ich gebe zu, daß das Probleme schafft, man sollte mindestens hineingeben: als Abänderung bei der Abwicklung der Verfahren, bei der Abschreibung von Liegenschaften, bei der Mikrofilmerstellung bzw. bei der Koordinierung Kataster – Grundbuch und bei der Regelung der Teilungspläne. Das sind die Bereiche, und man sollte dies präzisieren, oder daß man eben Abänderungen in Angelegenheiten Grundbuch und Katasterwesen vornimmt. Ich bin einverstanden, eine genaue Formulierung zu suchen und diese dann zur Abstimmung zu bringen.

(Si dovrebbe certamente specificarlo, perché il cittadino non sa nulla di articoli. Ammetto che possono sorgere dei problemi al riguardo, però si dovrebbe aggiungere che si tratti di una modifica dello svolgimento delle procedure, dell'escorporazione di immobili, della microfilmato ossia del coordinamento tra catasto e libro fondiario e della disciplina per gli elaborati. Questi sono i singoli settori che dovrebbero essere specificati, oppure si dovrebbe precisare che vengono apportate delle modifiche in materia di libro fondiario e catasto. Sono d'accordo per l'elaborazione di una formulazione adeguata e per una sua successiva votazione.)

PRÄSIDENT: Wir lassen also diese Frage offen und ich würde den Abg. Kaserer oder den zuständigen Assessor bitten, einen Vorschlag schriftlich zu unterbreiten.

Dann stimmen wir über den Übergang zur Sachdebatte ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 3.

Bei 3 Enthaltungen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

PRESIDENTE: Lasciamo aperta questa questione, pregando l'assessore Kaserer o l'assessore di merito di inoltrare una proposta scritta in tal senso.

Votiamo il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3

Con tre voti di astensione il passaggio alla discussione articolata è approvato.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum Art. 1:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 1:

Art. 1 Gegenseitigkeit

1. Der Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982, Nr. 6 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 12

1. Die Bestimmungen nach den vorstehenden Artikeln 9, 10 und 11 werden auch in den Fällen des Tausches von Liegenschaften, die in Grundbuchsämtern außerhalb des Regionalgebietes eingetragen sind, angewandt, falls die Gegenseitigkeit von den Parteien ausdrücklich im Tauschvertrag verlangt ist."

Art. 1
Corrispettività

1. L'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6 viene sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 si applicano anche nei casi di permuta di immobili iscritti in Uffici del Libro fondiario diversi del territorio regionale, qualora la corrispettività sia stata espressamente richiesta dalle parti nell'atto di permuta."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?
Abg. Benedikter, bitte schön.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire?
Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...Nur um zu empfehlen, daß in dieser Neufassung des Titels, die meiner Ansicht nach unbedingt notwendig ist, es nicht nur heißt: "Abänderung zum Grundbuchgesetz und zum Katastergesetz", sondern daß sie so konkret als möglich sei, ohne zu lange auszufallen. Ich meine also, nicht nur "Grundbuchgesetz", sondern auch konkrete Angaben, so wie sie Assessor Bauer formuliert hat. Das war nicht so lang.

(...Soltanto per fare una raccomandazione, ovvero: il nuovo titolo, a mio avviso indispensabile, non dovrebbe recare solo questa dizione: "Modifiche alla legge tavolare e catastale", bensì essere il più concreto possibile e non troppo lungo. Cioè non dire solo "legge tavolare", ma specificare i casi concreti. La formulazione dell'assessore Bauer era buona, non era nemmeno troppo lunga.)

PRÄSIDENT: Assessor Bauer, wenn wir dem Rechnung tragen, dann setze ich den Artikel aus oder...

PRESIDENTE: Assessore Bauer se ne teniamo conto devo sospendere l'articolo, oppure...

BAUER: Beim Art. 1, glaube ich, da ist schon klar, da spricht man von der Gegenseitigkeit und da wird darauf bezug genommen, daß auch der Tausch von Liegenschaften möglich ist, wenn eine bestimmte Gegenseitigkeit beim Verfahren, also bei der Abschreibung, wahrgenommen wird. ...Was der Text anbelangt, da wir gerade dabei sind, soviel ich verstanden habe, möchte Kollege Benedikter, daß man nicht nur "Grundbuch und Katasterwesen" generalisiert, sondern daß man schon entweder auf diese 4 Gesetze oder auf die 7 Artikel bezug nimmt. Wir werden es also versuchen und werden es nochmals zur Abstimmung bringen. Danke schön!

(A mio avviso l'art. 1 è chiaro. Si parla della corrispettività e si fa riferimento anche alla permuta di immobili, che è possibile qualora la corrispettività sia stata espressamente richiesta dalle parti nell'atto di permuta. In merito al testo, giacché ci siamo, mi è parso di capire che il collega Benedikter non si limiterebbe ad una generalizzazione del tipo: "Libro fondiario e catasto", ma richiamerebbe queste quattro leggi oppure questi sette articoli. D'accordo, faremo il

possibile e poi ripresenteremo il testo per la votazione. Grazie!)

PRÄSIDENT: Soll ich den Artikel aussetzen? Gut, dann bringen wir ihn zur Abstimmung. Wer mit dem Artikel einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 1 genehmigt.

PRESIDENTE: Devo sospendere l'articolo? Bene, in tal caso passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 6 astensioni l'articolo 1 è approvato.

Art. 2

Gültigkeit der Anmerkungen

1. Nach dem Artikel 21 des Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982, Nr. 6, wird der nachstehende Artikel 21 bis hinzugefügt:

"Art. 21 bis

1. Die Anmerkungen nach dem Gesetz vom 6. Februar 1869, R.G.Bl. Nr. 18 verlieren mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Gültigkeit und werden von Amts wegen gelöscht."

Art. 2

Efficacia delle annotazioni

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6 viene aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis

1. Le annotazioni di cui alla legge 6 febbraio 1869, n. 18 B.L.I., perdono la loro efficacia con l'entrata in vigore della presente legge e vengono cancellate d'ufficio."

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab. Wer ist damit einverstanden? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Visto che nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione. Favorevoli? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 6 voti di astensione l'articolo 2 è approvato.

Art. 3

Aktualisierung der Eigentümerangaben

1. Nach dem Artikel 21 bis des Regionalgesetzes vom 8. Mai 1982, Nr. 6 wird der nachstehende Artikel 21 ter hinzugefügt:

"Art. 21 ter

1. Die in den Grundbucheinlagen mit dem alleinigen Namen des Vaters vermerkten Angaben der Eigentümer und der Inhaber von dinglichen Rechten werden mit den meldeamtlichen Angaben auf der Grundlage der bei der Vorlegung von Grundbuchsgesuchen um Erlangung der Eintragung in die genannten Grundbucheinlagen beigebrachten Unterlagen

von Amts wegen ergänzt.

2. Dieses Verfahren wird auch für die unrichtigen Geburtsdaten angewandt."

Art. 3

Aggiornamento di dati dei proprietari

1. Dopo l'articolo 21 bis della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, viene aggiunto il seguente:

"Art. 21 ter

1. I dati dei proprietari e dei titolari di diritti reali evidenziati nelle partite tavolari con la sola paternità sono integrati d'ufficio coi dati anagrafici, sulla base della documentazione prodotta all'atto della presentazione delle domande tavolari tendenti ad ottenere iscrizione nelle partite tavolari stesse.

2. La stessa procedura si applica per i dati di nascita errati."

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab. Wer ist damit einverstanden? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? nessuno. Astenuti?

Con 6 astensioni l'art. 3 è approvato.

Art. 4

Zustellungsrückscheine

1. Der Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 1978, Nr. 6 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 5

1. Die Rückscheine der Zustellung werden nach Ablauf von drei Jahren aus den Beständen der Grundbuchsämter entfernt und im Archiv nach Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 1978, Nr. 6 verwahrt."

Art. 4

Cartoline di ricevimento delle notificazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 6 viene sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Le cartoline di ricevimento delle notificazioni, decorsi tre anni, sono scaricate dalla dotazione degli Uffici del Libro fondiario e conservate nell'archivio di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 6."

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab. Wer ist damit einverstanden? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Visto che nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'art. 4. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?
Con 8 astensioni l'art. 4 è approvato.

Art. 5

Befugnisse des Amtes für geodätische Erhebungen

1. Der Artikel 3 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 1980, Nr. 12 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Zu diesem Zweck bedient sich die Abteilung V für Grundbuch und Kataster der Unterstützung des Amtes für geodätische Erhebungen."

Art. 5

Competenze dell'Ufficio per la rilevazione geodetica

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12 viene sostituito dal seguente:

"A tal fine la Ripartizione V – Libro fondiario e Catasto si avvale dell'assistenza dell'Ufficio per la rilevazione geodetica."

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab. Wer ist damit einverstanden? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 5 genehmigt.

PRESIDENTE: Visto che nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 astensioni l'art. 5 è approvato.

Art. 6

Verlängerung der Gültigkeit der Teilungspläne

1. Was die nach dem 13. November 1985 genehmigten Teilungspläne anbelangt, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den Katasterämtern aufliegen, wird die für die Einreichung des Grundbuchsgesuches nützliche Frist bis zum 1. April 1993 verlängert.

2. Die Bestimmung nach dem vorstehenden Absatz wird auch auf die Teilungspläne angewandt, deren Gültigkeit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verfallen ist.

3. Der Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 2. April 1988, Nr. 9 wird aufgehoben.

Art. 6

Proroga dell'efficacia dei tipi di frazionamento

1. Per i tipi di frazionamento approvati successivamente al 13 novembre 1985, giacenti negli uffici del Catasto alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine utile per la presentazione della domanda tavolare è prorogato a tutto il 1° aprile 1993.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tipi di frazionamento la cui efficacia sia scaduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 9 è abrogato.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab. Wer ist damit einverstanden? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?
Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 6 genehmigt.

PRESIDENTE: Visto che nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?
Con 8 astensioni l'art. 6 è approvato.

Art. 7

Automatisierung der Akten des städtischen Gebäudekatasters

1. Die Akten des städtischen Gebäudekatasters werden durch elektronische Archive so ersetzt, daß eine informatische Bewahrung und Aktualisierung gewährleistet ist.

Art. 7

Meccanizzazione degli atti del catasto edilizio urbano

1. Gli atti del catasto edilizio urbano sono sostituiti con archivi elettronici definiti in modo da assicurarne il mantenimento dell'intero contenuto informativo e programmatico.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir ab. Wer ist damit einverstanden? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?
Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 7 genehmigt.

PRESIDENTE: Visto che nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?
Con 8 astensioni l'art. 7 è approvato.

PRÄSIDENT: Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.
Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.
Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna.
Prego distribuire le schede.
Prego procedere all'appello nominale.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Abstimmende:	50
mit Ja haben gestimmt:	39
11 haben sich der Stimme enthalten	

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti	50
hanno votato sì:	39
11 si sono astenuti	

Il Consiglio approva.

PRÄSIDENT: Ich möchte folgendes mitteilen: Die Punkte 11 und 12 auf der Tagesordnung sind vom Abg. Casagrande eingebracht, der entschuldigt abwesend ist und der Abg. Andreotti deshalb um eine Vertagung ersucht hat. Dem wird stattgegeben. Ebenfalls hat der Abg. Leita gebeten, den Begehrensantrag Nr. 35, den Punkt 13 der Tagesordnung, zu vertagen. Der Punkt 14 der Tagesordnung wird auf Ersuchen von Regionalassessor Morandini vertagt, weil die gesamte Materie über die Sanitätseinheiten aufgrund eines neuen Gesetzentwurfes geregelt werden soll und schließlich ersucht die Regionalregierung den Punkt 15 der Tagesordnung: "Änderung der Benennung der Gemeinde Lomaso in Comano Terme" zu vertagen. Damit haben wir die Tagesordnung erschöpft. Wir sehen uns wieder am 14. Mai.

Die Sitzung ist geschlossen.

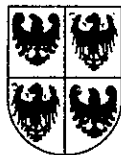
PRESIDENTE: Vorrei dare le seguenti comunicazioni: i punti 11 e 12 dell'ordine del giorno sono stati presentati dal cons. Casagrande, la cui assenza è giustificata. Per cui il cons. Andreotti ha chiesto il rinvio della trattazione, che è stato accolto. Anche il cons. Leita ha chiesto che il Voto no. 35, punto no. 13 dell'ordine del giorno, venga rinviato. Su richiesta dell'Assessore Morandini il punto no. 14 viene rinviato, in quanto tutta la materia relativa alle unità sanitarie locali verrà disciplinata da un nuovo disegno di legge. Infine la Giunta chiede il rinvio del punto no. 15 dell'ordine del giorno "Modifica della denominazione del Comune di Lomaso in Comano Terme". Esaurito in tal modo l'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta.

Ci rivedremo il 14 maggio.

La seduta è tolta.

(ore 12.51)

ALLEGATI



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 8 marzo 1991

N. 70

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

Il sottoscritto Consigliere regionale del P.R.I. Claudio Betta ha recentemente presentato una interrogazione per conoscere l'elenco delle opere d'arte comperate dalla Giunta provinciale nella presente legislatura.

La risposta è stata totalmente negativa.

Per completare quindi il quadro si è ritenuto di fare un'ulteriore interrogazione riguardante il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto e, ad ulteriore completamento di quanto sopra, ci sembra opportuno rivolgere lo stesso quesito alla Regione.

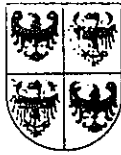
Ciò premesso si chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) l'elenco delle opere d'arte acquistate dalla Regione a qualsiasi titolo (opere d'arte, arredo uffici, rappresentanza) nel corso della presente legislatura, con relativi prezzi, date d'acquisto, autore e venditore.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Claudio BETTA -

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale l'11 marzo 1991, prot. n. 3061



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 8. März 1991

Nr. 70/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Unterfertiger Regionalratsabgeordneter des P.R.I. Claudio Betta hat kürzlich eine Anfrage eingebracht, um über das Verzeichnis der Kunstwerke, die vom Landesausschuß in dieser Legislaturperiode angekauft wurden, Auskünfte zu erhalten.

Die Antwort war jedoch völlig unzureichend.

Um einen besseren Überblick zu gewinnen wurde es für zweckmäßig erachtet, eine andere Anfrage über das Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst von Trient und Rovereto einzubringen. Nun scheint es dem Unterfertigten der Vollständigkeit halber angebracht zu sein, die gleiche Frage an die Region zu richten.

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen um folgendes zu ersuchen:

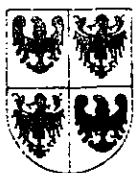
1) das Verzeichnis der Kunstwerke, die die Region in dieser Legislaturperiode aus jeglichem Grund angekauft hat, (Kunstwerke, Kunstgegenstände für die Büroustattung, Repräsentationsgegenstände) mit Angabe der jeweiligen Preise, des Ankaufsdatums, des Autors und des Verkäufers.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Antwort ersucht.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE

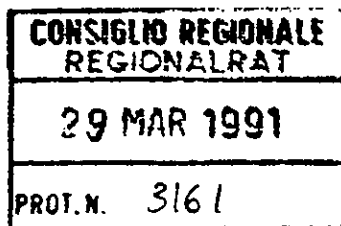
- BETTA rag. Claudio -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 11. März 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 3061



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
L'ASSESSORE REGIONALE FINANZE E IL PATRIMONIO

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER ASSessor FÜR FINANZEN UND VERMÖGEN



Bolzano, 26 marzo 1991
Prot. 80/RIS

Egr. Sig.
Franco TRETTER
Presidente del Consiglio
regionale
SEDE

e p.c.

Egr. Sig.
Claudio BETTA
Consigliere regionale
SEDE

In riferimento all'interrogazione n.70 presentata in data 11 marzo 1991 si trasmette di seguito l'elenco delle opere d'arte acquistate dalla Regione nel corso della presente legislatura.

Come da delibera n. 469 del 30/3/1989 acquisto dello stemma della Regione riportante la dicitura " Regione autonoma Trentino Alto Adige - Autonome Region Trentino Suedtiroel" dalla Ditta Winkler di Trento per un totale di £. 10.115.000

Come da delibera n. 612 del 19/4/1989 acquisto dei seguenti quadri:

Aut.: Luciano Zanoni	Venditore: Luciano Zanoni (Caldes)
Tit.: "Girasole spezzato"	Prezzo: £. 3.800.000
	IVA: £. 722.000 ----
	TOT: £. 4.522.000

Aut.: B. Lippisch	Venditore: B. Lippisch (Auna di sotto)
Tit.: "Weinernte am Kalterer See"	Prezzo: £. 3.089.420
	IVA: £. 586.990 ----
	TOT: £. 3.676.410



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
L'ASSESSORE REGIONALE FINANZE E PATRIMONIO

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER REGIONALBEZIRKSFÜR FINANZEN UND VERMÖGEN

Aut.: G.P. Tugnoli
Tit.: "Paesaggio"

Venditore: Clara Tamanini (BZ)
Prezzo: £. 2.200.000 ----

Aut.: G.P. Tugnoli
"Contadini"

Venditore: Clara Tamanini (BZ) Tit.:
Prezzo: £. 1.900.000

Come da delibera n. 2067 del 28/12/1989, integrata dalla delibera n. 620 del 16/3/1990, acquisto delle seguenti opere dalla galleria d'Arte - Edizioni d'Arte di Mara Kutinceff, con sede in Rovereto, C.so Rosmini 53, eseguite a tecnica mista su cartoncino dal pittore Carlo Belli:

- 1) "Elena di Troia"
- 2) "Fedra e Ippolito"
- 3) "Vestizione di Elena"
- 4) "Elena che solleva la statua di Venere"
- 5) "Elena all'arcolaio"
- 6) "Elena a cavallo"
- 7) "Elena di Troia n.2"
- 8) "Elena di Troia n.3"
- 9) "Ippolito Kaliptomenos"
- 10) "Ippolito che si vergogna"

per un totale di £. 59.500.000

Come si può notare gli acquisti sono riferibili solamente all'anno 1989 in quanto a partire dall'anno finanziario 1990 il relativo capitolo di spesa n.515 è stato soppresso.

Distinti saluti.

Sandro Pellegrini



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER ASSESSOR FÜR FINANZEN UND
VERMÖGEN

Bozen, 26. März 1991
Prot. 90/Ant.

Prot. Nr. 3161 Reg. Rat
vom 29. März 1991

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates
Franco TRETTER

und zur Kenntnis:

Herrn
Claudio BETTA
Regionalratsabgeordneter

In bezug auf die am 11. März 1991 vorgelegte Anfrage Nr. 70 wird in der Anlage das Verzeichnis der Kunstwerke, die von der Region im Laufe dieser Legislaturperiode angekauft wurden, übermittelt:

Laut Beschluß Nr. 469 vom 30.03.1989: Ankauf des Wappens der Region mit der Aufschrift "Regione autonoma- Trentino Alto Adige - Autonome Region Trentino-Südtirol" der Firma Winkler aus Trient, im Wert von insgesamt 10.115.000 Lire.

Laut Beschluß Nr. 612 vom 19.04.1989: Ankauf folgender Bilder:

Autor: Luciano Zanoni	Verkäufer: Luciano Zanoni (Caldes)
Titel: "Abgebrochene Sonnenblume"	
	Preis: 3.800.000 Lire
	MWSt: 722.000 Lire

	TOTAL 4.522.000 Lire

Autor: B. Lippisch	Verkäufer: B. Lippisch (Unterinn)
Titel: "Weinernte am Kalterer See"	
	Preis: 3.089.420 Lire
	MWSt: 586.990 Lire

	TOTAL 3.676.410 Lire

Autor: G.P.Tugnoli
Titel: "Landschaft"

Verkäufer: Clara Tamanini (BZ)
Preis: 2.200.000 Lire

Autor: G.P. Tugnoli
Titel: "Bauern"

Verkäufer: Clara Tamanini (BZ)
Preis: 1.900.000 Lire

Laut Beschluß Nr. 2067 vom 28.12.1989, ergänzt durch den Beschluß Nr. 620 vom 16.03.1990: Ankauf folgender Kunstwerke von der Kunstgalerie - Kunstverlag Mara Kutinceff mit Sitz in Rovereto, C.so Rosmini 53 (die Werke wurden in Mischtechnik auf Karton vom Maler Carlo Belli hergestellt):

- 1) "Helena aus Troja"
- 2) "Phädra und Hippolyt"
- 3) "Helenas' Bekleidung"
- 4) "Helena, die die Venusstatue hält"
- 5) "Helena am Webstuhl"
- 6) "Helena auf dem Pferd"
- 7) "Helena aus Troja Nr.2"
- 8) "Helena aus Troja Nr.3"
- 9) "Hyppolit Kaliptomenos"
- 10) "Hyppolit, der sich schämt"

für einen Gesamtwert von 59.500.000 Lire.

Wie aus diesen Angaben entnommen werden kann, beziehen sich die Ankäufe auf das Jahr 1989, da ab der Finanzgebarung 1990 das betreffende Ausgabenkapitel Nr. 515 aufgehoben worden ist.

Mit den besten Grüßen

gez.: Sandro Pellegrini



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura 1991

Bolzano 18 marzo 1991

N. 71/X

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

Nuovo ordinamento dei Comuni

Già da tempo é stata predisposta una bozza preliminare sul nuovo ordinamento dei Comuni. Essa é fortemente improntata alla legge nazionale n. 241 del 7 agosto 1990. Prendendo visione della suddetta "bozza di disegno di legge regionale", priva di data e relazione accompagnatoria, lo scrivente ha avuto l'impressione che l'attuale ordinamento dei Comuni, peraltro nemmeno così inefficiente, sia stato completamente ignorato.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Consigliere regionale interroga la Giunta regionale per sapere:

1) quali membri della Giunta regionale abbiano esaminato i contenuti della summenzionata bozza, prima che venisse pubblicata sotto forma di opuscolo.

2) perché nella stesura del nuovo ordinamento dei Comuni non si tiene conto, in alcun modo, delle disposizioni vigenti e non si applica il principio secondo il quale é meglio non modificare gli aspetti positivi della situazione contingente, ma colmare le lacune esistenti.

In altre parole: quali disposizioni della legge di riforma nazionale dobbiamo recepire?

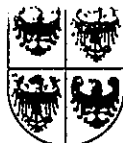
O addirittura: la legge di riforma nazionale viene già applicata nella Regione Trentino-Alto Adige?

Entro quali termini dovremmo attuare la "riforma"?

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

f.to
il Consigliere regionale
Sepp Kußtatscher

Pervenuto alla Presidenza del Consiglio regionale
in data 19 marzo 1991,
Prot. n. 3100



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Bozen, 18. März 1991

Nr. 71/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates
Trentino-Südtirol

A N F R A G E

Neue Gemeindeordnung

Seit geraumer Zeit liegt ein Entwurf für eine neue Gemeindeordnung auf. Sie richtet sich stark nach dem Staatsgesetz vom 7. August 1990, Nr. 241. Beim Durchsehen des "Entwurfes eines Gesetzesvorschlages der Region", ohne Datum und ohne Begleitbericht vorgelegt, hat Unterfertiger den Eindruck bekommen, daß die derzeitige, gar nicht schlecht funktionierende Gemeindeordnung gänzlich außer acht gelassen worden ist.

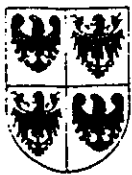
Fragen an den Regionalausschuß:

1. Welche Mitglieder des Regionalausschusses haben inhaltlich diesen Entwurf geprüft, bevor er in Buchform gedruckt worden ist?
2. Warum geht man bei der Überarbeitung der Gemeindeordnung nicht von den derzeitigen Bestimmungen aus, mit der Methode: Gutbewährtes belassen und Mangelhaftes reformieren?
Anders gefragt: Welche Teile des staatlichen Reformgesetzes müssen bei uns übernommen werden?
Oder gar: Gilt das staatliche Reformgesetz in der Region Trentino-Südtirol bereits?
Innerhalb welcher Zeit müssen wir die "Reform" nachvollziehen?

Um schriftliche Beantwortung wird ersucht.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE
- Mag. Sepp Kußstatscher -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 19. März 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 3100



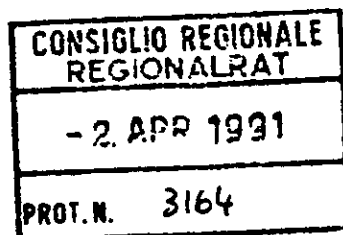
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER ASSISSOR FÜR ORTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENST

Trento 28 marzo 1991



Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale
Palazzo della Regione
38100 - Trento

Oggetto: risposta all'interrogazione n.71/x del Consigliere regionale
Sepp Kusstatscher.

Con riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere regionale Sepp Kusstatscher relativamente alla bozza di disegno di legge regionale sul nuovo ordinamento dei Comuni, ed all'iter che la legge stessa sta percorrendo, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) la bozza in questione è solamente uno strumento di lavoro sul quale confrontarsi in occasione di riunioni di lavoro, assemblee ecc., prima di arrivare al disegno di legge definitivo da parte della Giunta regionale.
- 2) La bozza è stata consegnata a tutti i componenti della Giunta regionale così come a tutti gli altri Consiglieri regionali.
Preme rilevare che il disegno di legge non è stato ancora ufficialmente presentato in Giunta regionale, essendo ancora in corso riunioni ed assemblee con i rappresentanti delle associazioni dei Comuni sia del Trentino che dell'Alto Adige.
- 3) Scopo del disegno di legge è quello di recepire la legge nazionale n.142/90 di riforma dell'ordinamento delle autonomie comunali adattandola alle specifiche peculiarità ed esigenze della Regione Trentino Alto Adige. D'altro canto, le innovazioni introdotte dalla citata legge 142 rivestono importanza fondamentale per la vita futura dei Comuni i quali, finalmente, dopo anni di attesa, diventano realmente entità che rappresentano la comunità locale, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.
- 4) La legge nazionale non è applicabile nella Regione Trentino Alto Adige: di qui la necessità del disegno di legge in questione.

Cordiali saluti.

- dott. Francesco Romano -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE
KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

Trient, den 28. März 1991
Prot. Nr. 3164 Reg. Rat
vom 2. April 1991

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates
FRANCO TRETTER

38100 T R I E N T

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr.71, eingebracht vom
Regionalratsabgeordneten Sepp Kußtatscher

In bezug auf die Anfrage, die vom Regionalratsabgeordneten Sepp Kußtatscher zum Gesetzentwurf der Region über die neue Gemeindeordnung eingebracht wurde und mit welcher er um Auskunft über den derzeitigen Instanzenweg desselben ersuchte, teile ich Ihnen folgendes mit:

- 1) der genannte Entwurf ist nur ein Arbeitspapier, das auf Arbeitstagungen und Versammlungen u.s.w. erläutert wird, bevor der Regionalausschuß die definitive Gesetzesvorlage ausarbeitet.
- 2) Der Entwurf ist allen Regionalausschußmitgliedern sowie allen anderen Regionalratsabgeordneten übermittelt worden. Ich weise darauf hin, daß der Gesetzentwurf dem Regionalausschuß noch nicht offiziell vorgelegt worden ist, da derzeit noch Tagungen und Versammlungen mit Vertretern der Gemeindeverbände von Südtirol und Trentino stattfinden.
- 3) Dieser Gesetzentwurf bezweckt die Übernahme des staatlichen Reformgesetzes Nr. 142/90 über die Ordnung der Gemeindeautonomien, um es den Besonderheiten und Bedürfnissen der Region Trentino-Südtirol anzupassen. Außerdem sind die mit obgenannten Gesetz Nr. 142 eingeführten Neuerungen für die zukünftige Gestaltung der Gemeinden von ausschlaggebender Bedeutung: Nach jahrelangem Warten werden sie endlich zu Einrichtungen, die tatsächlich die örtliche Gemeinschaft vertreten, deren Interesse wahrnehmen und deren Entwicklung fördern.
- 4) Es ist nicht möglich, das staatliche Gesetz in der Region Trentino-Südtirol anzuwenden. Daher hat sich die Notwendigkeit ergeben, den genannten Gesetzentwurf auszuarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

- Dr. Francesco Romano -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 18 marzo 1991

N. 72

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
TRENTINO

I N T E R R O G A Z I O N E

I sottoscritti Consiglieri regionali interrogano il Presidente della Giunta regionale per sapere se non ritenga opportuno provvedere, attraverso i rappresentanti del Consiglio regionale in seno al Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.a., a fare presente l'impellente necessità di adottare tutti gli accorgimenti in grado di garantire la massima sicurezza del traffico.

Dopo i numerosi incidenti, anche mortali, determinati da un'antiquata disposizione dei guardrail centrali in prossimità delle interruzioni per il cambio di corsia, si ritiene opportuno sollecitare l'interro dei caporali di guardavia.

F.TO: I CONSIGLIERI REGIONALI

- Giorgio HOLZMANN
- Luigi MONTALI
- Marco BOLZONELLO
- Ruggero BENUSSI
- Claudio TAVERNA

Pervenuta alla Presidenza
del Consiglio regionale
il 19 marzo 1991, prot. n. 3104



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Bozen, 18. März 1991

Nr. 72/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Die unterfertigten Regionalratsabgeordneten erlauben sich den Präsidenten des Regionalausschusses

zu befragen,

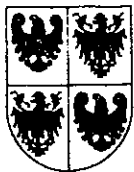
um zu erfahren, ob er es nicht als notwendig erachtet, bei den Vertretern des Regionalrates im Verwaltungsrat der Brennerautobahn AG vorstellig zu werden, damit geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die größtmögliche Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

In Anbetracht der zahlreichen, auch tödlichen Verkehrsunfälle, die durch die nunmehr veralterte Aufstellung der Zentralleitplanken an den Stellen der Spurwechseldurchfahrt verursacht wurden, wird darauf hingewiesen, daß der abschliessende Teil der Leitplanke im Boden verankert werden sollte.

gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN

- Giorgio HOLZMANN -
- Luigi MONTALI -
- Marco BOLZONELLO -
- Ruggero BENUSSI -
- Claudio TAVERNA -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 19. März 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 3104



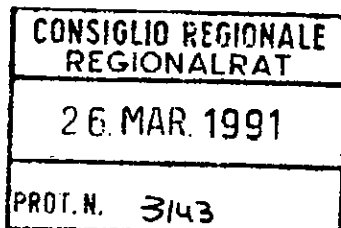
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL PRESIDENTE
della Giunta regionale

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trento, 22 marzo 1991
Prot. 1087/G/I/3



Ill.mi Signori
GIORGIO HOLZMANN
LUIGI MONTALI
MARCO BOLZONELLO
RUGGERO BENUSSI
CLAUDIO TAVERNA
LORO SEDI

e,p.c. Ill.mo Signor
FRANCO TRETTER
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

OGGETTO: risposta interrogazione n. 72, dd. 18 marzo 1991

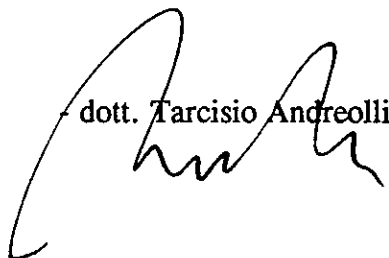
In seguito all'interrogazione pervenutami in data 21 marzo u.s. concernente il miglioramento del sistema di sicurezza sull'Autostrada del Brennero -in particolare in prossimità delle interruzioni per il cambio di carreggiata- mi sono stati forniti i seguenti ragguagli.

L'Autostrada del Brennero prevede già nel proprio piano di ristrutturazione 1990-1995 la sostituzione completa dei guardrail, adeguandoli alle normative CE in vigore da tre mesi circa. La nuova protezione risulterà, pertanto, più alta e complessivamente anche più robusta. Per quanto attiene invece il problema specifico dell'interro dei caporali sono stati fatti, a livello nazionale, esperienze piuttosto negative dato che, in caso di impatto, il cuneo si trasforma inevitabilmente in una rampa il cui effetto è il rovesciamento della vettura. E' comunque in fase di prova un sistema di cuspidi elastici che attutiscono l'effetto dell'impatto.

L'ufficio tecnico dell'autostrada afferma comunque che le misure adottate finora sono già superiori alla norma. Vano rimane, comunque, qualsiasi sforzo se l'utente non rispetta i limiti di velocità previsti dalla normativa.

Distinti saluti.

dott. Tarcisio Andreolli -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trient, 22. März 1991
Prot. Nr. 1087/G/T/3

Prot. Nr. 3143 Reg.Rat
vom 26. März 1991

An die Herren
GIORGIO HOLZMANN
LUIGI MONTALI
MARCO BOLZONELLO
RUGGERO BENUSSI
CLAUDIO TAVERNA

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
FRANCO TRETTER

BETRIFFT: Antwort auf die Anfrage Nr.72 vom 18. März 1991

In bezug auf obgenannte Anfrage, die ich am 21. März d.M. erhalten habe und die die Verbesserung des Sicherheitssystems der Brennerautobahn insbesondere in der Nähe der Spurwechseldurchfahrt betrifft, sind mir folgende Auskünfte erteilt worden:

Die Brennerautobahn sieht im eigenen Umstrukturierungsplan für die Jahre 1990-1995 die vollständige Ersetzung der Zentralleitplanken vor, da sie den seit ca. drei Monaten geltenden EG-Bestimmungen angepaßt werden. Die neue Schutzvorrichtung wird demzufolge größer und insgesamt auch robuster sein. Was das spezifische Problem der Bodenverankerung des abschließenden Teils der Leitplanke betrifft, sind diesbezüglich in Italien eher negative Erfahrungen gemacht worden, welche gezeigt haben, daß im Falle eines Aufpralles auf den abschließenden Teil der Leitplanke, die unvermeidlich zu einer Schleuderrampe wird, sich das Fahrzeug überschlägt. Ein System mit elastischen Rampenausläufern, die die Auswirkung des Aufpralles lindern sollen, befindet sich aber in der Versuchsphase.

Das technische Amt der Autobahngesellschaft weist darauf hin, daß die bis jetzt getroffenen Maßnahmen bereits umfassender sind, als die Bestimmungen vorsehen. Jeder Versuch ist jedoch vergeblich, wenn sich die Autobahnfahrer nicht an die Vorschriften für die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

Mit den besten Grüßen

gez.: Dr. Tarcisio Andreolli